

REGIONE TOSCANA  
PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE



PIANO INTEGRATO PER IL PARCO  
(articolo 27 Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30)

**RELAZIONE ELEMENTI IDENTIFICATI  
(CONTENUTISTICI E DI VALUTAZIONE)**

Novembre 2022



## INDICE

<b>1. NOTA INTRODUTTIVA E DI ORIENTAMENTO.....</b>	<b>4</b>
<b>2. ASPETTI ED ELEMENTI CONTENUTISTICI DEL PIP .....</b>	<b>7</b>
2.1. QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO – PROGRAMMATICO.....	7
- Legislazione nazionale in materia di parchi e aree protette.....	7
- Legislazione regionale e contenuti del Piano Integrato per il Parco (PIP) .....	8
- Piani e programmi di riferimento e/o sovraordinati .....	10
2.2. QUADRO CONOSCITIVO DELLE DUE SEZIONI DEL PIP .....	10
2.3. OBIETTIVI E ARTICOLAZIONE DEL QUADRO PROPOSITIVO .....	12
- Orientamenti e finalità generali del Parco e del relativo PIP .....	12
- Obiettivi generali e specifici del PIP (Avvio del procedimento) .....	14
- Contenuti e articolazione (sezioni e parti) del Quadro propositivo del PIP .....	17
2.4. STRUMENTI DI ATTUAZIONE O GESTIONE .....	19
2.5. PARTECIPAZIONE E CONFRONTO ESTERNO .....	23
2.6. CRONOPROGRAMMA (IN RELAZIONE AL PROCESSO DI FORMAZIONE) .....	25
<b>3. ASPETTI ED ELEMENTI VALUTATIVI DEL PIP .....</b>	<b>27</b>
3.1. VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA E DI INCIDENZA.....	27
- Valutazione ambientale e strategica (VAS) del piano.....	28
- Valutazione di incidenza ambientale (VINCA) del piano.....	29
3.2. QUADRO VALUTATIVO. ELEMENTI PER LA VERIFICA DELLA COERENZA .....	31
- Valutazione di coerenza esterna .....	31
- Valutazione di conformità' a specifici piani sovraordinati e al PIT/PPR .....	33
- Valutazione di coerenza interna .....	35
3.3. VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI ATTESI.....	35
3.4. SISTEMA DI MONITORAGGIO .....	36
3.5. ANALISI DI FATTIBILITA' FINANZIARIA.....	37

---

# 1. NOTA INTRODUTTIVA E DI ORIENTAMENTO

Secondo quanto disposto dalla LR 1/2005 e come ulteriormente precisato dal regolamento di cui alla DPGR n. 15R/2019 (Regolamento di disciplina del processo di formazione, monitoraggio e valutazione degli strumenti di programmazione di competenza della Regione) il modello di programmazione della Regione Toscana si basa su alcuni principi guida definiti dalla stessa legge regionale che costituiscono il punto di riferimento per l'evoluzione di un modello che nel corso degli ultimi anni ha assistito ad importanti elementi di novità sia sul versante istituzionale che sul versante degli obiettivi di sviluppo. In particolare sono da perseguire e promuovere "... *l'integrazione delle politiche settoriali di intervento, il coordinamento dell'azione dei soggetti coinvolti nel processo di programmazione, la partecipazione degli enti locali e delle parti sociali alla definizione degli obiettivi e delle strategie di intervento, nonché all'attuazione delle conseguenti politiche ...*". In questo quadro è necessario che il modello di programmazione si ponga come obiettivo la coerenza delle politiche pubbliche, dotandosi di "... *strumenti e procedure in grado di valutare gli effetti legati alle decisioni pubbliche sia sotto il profilo ambientale e territoriale, sia in relazione alla dimensione economica e sociale ...*".

A tal fine l'apposito "**Allegato C**" dello stesso Regolamento di cui alla DPGR n. 15R/2019 propone la redazione di un "Modello analitico" che corrisponde di fatto ad un documento guida che descrive e argomenta (con contenuti sintetici, semplici e di facile comprensione, anche ai non esperti della materia) "... *i contenuti essenziali ed il percorso logico-procedurale per la formazione dei piani e programmi regionali, dando altresì indicazioni per la valutazione ed il monitoraggio, tenendo conto delle previsioni normative di cui alla LR 1/2015, della LR 10/2010 relativamente agli aspetti di valutazione ambientale strategica (VAS) e della LR 65/2014 in materia di governo del territorio. Infatti, qualora il piano/programma si configuri quale atto di governo del territorio, il modello analitico dà indicazioni anche in merito ai processi di informazione e partecipazione, da attivarsi durante il percorso di elaborazione ...*".

La presente relazione, seppure nella significativa complessità che caratterizza il "**Piano Integrato del Parco**" (PIP), in ragione della pluralità dei riferimenti legislativi, regolamentari e pianificatori che ne definiscono i contenuti e il processo di formazione (si veda al riguardo il, successivo paragrafo 2.1) tenta dunque di descrivere gli aspetti e gli elementi che sostanziano i contenuti essenziali di tipo conoscitivo e propositivo che qualificano il piano (Capitolo 2) e i corrispondenti e conseguenti aspetti ed elementi valutativi (Capitolo 3) che ne argomentano la sostenibilità e compatibilità, in modo da fornire, una sorta di "sintesi non tecnica" utile, di orientamento e supporto al processo decisionale. Si deve altresì considerare, in ragione dell'obiettivo di mantenere il presente documento entro un limite redazionale utile alla veloce ed efficace lettura che maggiori e più dettagliate informazioni potranno essere utilmente reperite nei diversi elaborati costitutivi che di seguito vengono elencati ai fini di comprendere la complessiva e particolarmente complessa articolazione dello strumento di pianificazione e programmazione del Parco delle Alpi Apuane.

In particolare come indicato all'art. 3 delle "*Norme tecniche di attuazione e gestione*" il PIP è articolato nella **Sezione di Pianificazione** e nella **Sezione di Programmazione** e si compone del **Quadro conoscitivo (QC)** e del **Quadro propositivo (QP)** ed è supportato, ai fini della valutazione di compatibilità, dal **Quadro valutativo (QV)**.

Il **Quadro conoscitivo (QC)** della **Sezione di Pianificazione (I)** comprende i seguenti elaborati cartografici e documentali:

*QC.0 Inquadramento territoriale, ambientale e paesaggistico (cartografie 150k)*

*- Strutture idrogeomorfologiche*

*QC.1 Geologia (cartografie 10k e 25k)*

*QC.2 Geomorfologia e litologia di base (cartografie 10K e 25k)*

*QC.3 Geositi, altre emergenze geologiche e domini paleogeografici (cartografie 10K e 25k)*

*QC.4 Struttura idrogeomorfologica e risorse idriche (cartografie 10K e 25k)*

- QC.5 Pericolosità idrogeomorfologica, criticità e dissesti (cartografie 10K e 25k)  
 - Strutture ecosistemiche
- QC.6 Vegetazione (cartografie 10K e 25k)
- QC.7 Habitat di interesse comunitario (cartografie 10K e 25k)
- QC.8 Valore naturalistico (cartografie 10K e 25k)  
 - Strutture antropiche
- QC.9 Insediamenti storici, beni culturali, archeologici e paesaggistici (cartografie 10K e 25k)
- QC.10 Insediamenti recenti. Funzioni, attrezzature e servizi (cartografie 10K e 25k)
- QC.11 Rete infrastrutturale e della mobilità, storica e contemporanea (cartografie 10K e 25k)
- QC.12 Varietà merceologiche, materiali e attività di escavazione (cartografie 10K e 25k)  
 - Strutture agro – forestali
- QC.13 Uso del suolo (cartografie 10K e 25k)
- QC.14 Struttura forestale, formazioni caratterizzanti e figurative (cartografie 10K e 25k)
- QC.15 Strutture agrarie caratterizzanti e paesaggi agrari storici (cartografie 10K e 25k)  
 - Altre indagini e approfondimenti del sistema di conoscenze
- QC.16 Qualità e caratterizzazione delle risorse idriche superficiali e sotterranee (Documento)
- QC.17 Ricognizione dei principali vincoli sovraordinati (cartografie 10K e 25k)
- QC.18 Ricognizione ed indagine di dettaglio degli insediamenti del parco (schede 5K)
- QC.19 Ricognizione ed indagine di dettaglio delle Aree contigue di cava (schede 5K)  
 - Sintesi interpretative e valutative
- QC.20 Elementi (fattori) qualificanti. Strutture e componenti di rilevante valore (25k)
- QC.21 Elementi (fattori) qualificanti. Strutture e componenti di significativo interesse (25k)
- QC.22 Strutture e componenti caratterizzanti l'ambiente e il paesaggio (25K)  
 - QC.22a Strutture idrogeomorfologiche  
 - QC.22b Strutture ecosistemiche  
 - QC.22c Strutture antropiche (insediative ed infrastrutturali)  
 - QC.22d Strutture agricole (rurali)
- QC.23 Relazione di corredo del quadro conoscitivo  
 (strutture idrogeomorfologiche, ecosistemiche, agricolo – forestali)

Il **Quadro conoscitivo (QC)** della **Sezione di Programmazione (II)** comprende i seguenti elaborati cartografici e documentali:

- QC.0 Inquadramento territoriale e di contesto locale (150K)
- QC.1 Ricognizione dei contenuti socio-economici della sezione pianificatoria (100K)
- QC.2 Caratteri socio demografici ed economici del contesto locale

Il **Quadro propositivo (QP)** della **Sezione di Pianificazione (I)** comprende i seguenti elaborati cartografici e documentali:

- Elaborati documentali
- QP.1 Relazione generale e di conformità, cui risultano allegate le seguenti carte fuori scala:
- QP.1a Genesi e evoluzione dell'articolazione e della perimetrazione del parco
- QP.1b Verifiche e controlli propedeutici alla nuova perimetrazione
- QP.1c Ricognizione aree potenzialmente "gravate da usi civici" (demanio collettivo)
- QP.2 Norme tecniche di attuazione e gestione
- QP.3 Allegati alle norme tecniche di attuazione e gestione
- QP.3a Parte statutaria. Disciplina Unità territoriali di paesaggio e Invarianti Strutturali
- QP.3b Parte operativa. Disciplina Aree Contigue e Aree contigue di cava
- QP.4 Inquadramento territoriale e rete ecologica (100K)  
 - Parte statutaria (cartografia).
- QP.5 Ambiti del PIT/PPR e Unità territoriali di paesaggio delle Apuane (50K)
- QP.6 Ricognizione del "Patrimonio territoriale" e Invarianti Strutturali (25K)  
 - Parte operativa (cartografia).
- QP.7 Articolazione del parco. Zone a diverso grado di protezione (10K e 25K)
- QP.8 Aree Contigue di Cava. Schede di dettaglio (5K e 10k)

Il **Quadro propositivo (QP)** della **Sezione di Programmazione (II)** comprende i seguenti elaborati cartografici e documentali:

*QP.1 Strategie, azioni e progetti di paesaggio e sviluppo sostenibile locale*

*QP.2 Schema delle strategie, azioni e progetti di paesaggio e sviluppo sostenibile locale (100K)*

Il **Quadro Valutativo (QV)**, di cui agli articoli 30 e 32 delle presenti Norme, che qualifica e argomenta la *Valutazione Ambientale Strategica (VAS)* e la *Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA)* e la complessiva compatibilità del PIP, è nello specifico costituito dai seguenti elaborati:

*QV.1 Rapporto Ambientale (RA) di VAS*

*QV.2 Studio di Incidenza (VINCA)*

*QV.3 Sintesi non tecnica del processo di VAS*

Come è possibile notare dall'elenco precedentemente riportato, ogni elaborato è contraddistinto, oltre che dal titolo che ne dichiara il contenuto essenziale, anche da un **codice alfa numerico univoco** utile ai fini della consultazione dei file in formato digitale volto a chiarire in quale sezione (di pianificazione o di programmazione) e quadro di riferimento (conoscitivo, propositivo e valutativo) risultano collocati e secondo quale ordinamento tassonomico (eventualmente richiesto dal quadro riferimento legislativo e pianificatorio che ne regola la formazione ed elaborazione.

Ai fini della consultazione dei diversi elaborati, si deve inoltre precisare che gli elaborati cartografici del Quadro conoscitivo e del Quadro propositivo del PIP, redatti secondo le disposizioni e gli standard di cui all'articolo 13, comma 4 della LR 30/2105 e sulla base del Sistema Informativo Geografico di cui all'articolo 32 delle presenti Norme, sono in particolare restituiti a diverse scale (di dettaglio, di sintesi e di area vasta) secondo la seguente composizione:

- alla *scala di dettaglio 1:10.000 (10k)*, sulla base del taglio dei quadranti dato dalla CTR regionale, che comprende la restituzione di 25 tavolette complessivamente coprenti l'area parco e l'area contigua;
- alla *scala di sintesi 1:25.000 (25k)*, con base e sistema dei dati semplificato rispetto a quello riportato alla scala 1:10.000, che comprende la restituzione in 2 quadranti (est e ovest) coprenti l'area parco e l'area contigua;
- alla *scala regionale e d'area vasta 1:100.000 (100k) o 1:150.000 (150k)*, con base e sistema dei dati simbolico e sommario rispetto a quello riportato alle precedenti scale, coprenti una porzione di territorio più ampia dell'area parco e dell'area contigua, avente a riferimento l'area vasta regionale.

Per alcune apposite elaborazioni e con specifico riferimento alle diverse schede analitiche e/o propositive il PIP restituisce anche *estratti cartografici di approfondimento alla scala 1:5.000 (5k)* di maggiore e più specifica identificazione e rappresentazione rispetto a quella di dettaglio.

## 2. ASPETTI ED ELEMENTI CONTENUTISTICI DEL PIP

### 2.1. QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO – PROGRAMMATICO

Rimandando all'elaborato "QP.1 Relazione generale e di conformità" della "Sezione di pianificazione" (I), ed in particolare al Capitolo 1 per informazioni e indicazioni di dettaglio, di seguito sono tratteggiati i principali riferimenti legislativi in materia di pianificazione dei parchi e più in specifico dei parchi regionali toscani.

#### - Legislazione nazionale in materia di parchi e aree protette

La Legge n. 394 del 6 dicembre 1991, comunemente nota come "Legge quadro sulle Aree Protette", in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione, detta i principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese, costituito dalle formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale.

I territori caratterizzati da tali forme di patrimonio naturale, costituiscono le aree naturali protette e sono sottoposti ad uno speciale regime di tutela e di gestione, allo scopo di perseguire le seguenti finalità:

- a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;
- b) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare un'integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
- c) promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;
- d) difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici.

La legge classifica le aree naturali protette in quattro categorie: i parchi nazionali, i parchi regionali, le riserve naturali nazionali e le riserve naturali regionali. La legge individua due differenti strumenti per attuare le finalità di tutela dei valori naturali ed ambientali e per favorire lo sviluppo economico e sociale delle comunità residenti all'interno del parco: il piano per il parco (PdP) di cui all'articolo 12 e il piano pluriennale economico e sociale (PPES) di cui all'articolo 14.

L'articolo 12 stabilisce che la tutela dei valori naturali ed ambientali affidata all'Ente parco è perseguita attraverso lo strumento del PdP, che disciplina i seguenti contenuti:

- a) *organizzazione generale del territorio e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela;*
- b) *vincoli, destinazioni di uso pubblico o privato e norme di attuazione relative con riferimento alle varie aree o parti del piano;*
- c) *sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo ai percorsi, accessi e strutture riservati ai disabili, ai portatori di handicap e agli anziani;*
- d) *sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione sociale del parco, musei, centri di visite, uffici informativi, aree di campeggio, attività agro-turistiche;*
- e) *indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere.*

Il PdP, secondo quanto indicato dalla stessa L. 394/1991 articola e suddivide il territorio in base al diverso grado di protezione, prevedendo (Zone a diverso grado di protezione):

- a) *riserve integrali;*
- b) *riserve generali orientate;*
- c) *aree di protezione;*

*d) aree di promozione economica e sociale.*

L'articolo 14 individua nel PPES lo strumento attraverso il quale la Comunità del parco promuove le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle popolazioni residenti all'interno del parco e nei territori adiacenti (aree contigue del parco). Il PPES può prevedere in particolare: la concessione di sovvenzioni a privati ed enti locali; la predisposizione di attrezzature, di impianti di depurazione e per il risparmio energetico, di servizi ed impianti di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi sulla base di atti di concessione alla stregua di specifiche convenzioni; l'agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attività tradizionali artigianali, agro-silvo- pastorali, culturali, di servizi sociali e biblioteche, del restauro, anche di beni naturali, e di ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile ed il volontariato, nonché l'accessibilità e la fruizione, in particolare per i soggetti diversamente abili.

La legge nazionale prevede che gli strumenti di declinazione e attuazione delle finalità del parco siano dunque distinti (PdP e PPES) e che la definizione dei relativi indirizzi politico – amministrativi e delle modalità di elaborazione, adozione e gestione siano equamente distribuiti tra Consiglio Direttivo e Comunità del Parco. In sintesi:

- il *Consiglio Direttivo* è organo di gestione del parco, elabora lo statuto dell'Ente parco, delibera in merito a tutte le questioni generali ed in particolare sui bilanci e sui regolamenti, inoltre (previo parere obbligatorio della Comunità del parco) adotta la proposta di PdP, che costituisce strumento di pianificazione territoriale del parco;
- la *Comunità del Parco* è organo consultivo e propositivo ed esprime il parere obbligatorio, sul regolamento, sul PdP, sul bilancio e sul conto consuntivo, inoltre (previo parere vincolante del Consiglio direttivo) adotta il PPES che costituisce strumento di programmazione socio economica.

#### - Legislazione regionale e contenuti del Piano Integrato per il Parco (PIP)

Le fonti legislative regionali cui fare riferimento per definire le finalità del Parco Regionale delle Alpi Apuane e per individuare i contenuti generali del relativo PIP sono costituite essenzialmente da:

- la Legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 *“Istituzione dell’Ente per la gestione del “Parco Regionale delle Alpi Apuane”*.
- la Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 *“Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale”*.

Oltre alle precedenti fonti legislative, occorre anche considerare, in termini di ulteriori contenuti, procedimenti e principi del PdP, le disposizioni della Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 *Norme per il governo del territorio*, unitamente a quelle della Legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 *Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)*.

Nello specifico la LR 65/1997, ai sensi della legge n. 394/1991, istituisce l'ente di diritto pubblico denominato *“Parco Regionale delle Alpi Apuane”* che è preposto alla gestione del relativo Parco regionale e persegue le finalità generali di *“... miglioramento delle condizioni di vita delle comunità locali mediante la tutela dei valori naturalistici, paesaggistici ed ambientali e la realizzazione di un equilibrato rapporto tra attività economiche ed ecosistema ...”*.

L'articolo 14 della stessa legge regionale, in ragione delle particolarità del contesto apuano, stabilisce altresì che il PdP delle Alpi Apuane *“... individua i perimetri entro cui è consentito l'esercizio di attività estrattive tradizionali e la valorizzazione dei materiali lapidei esclusivi delle Apuane: marmi, brecce, cipollini, pietra del Cardoso ...”*. Tali zone fanno parte dell'area contigua del parco, ovvero di una particolare categoria di area contigua, denominata appunto *“Area contigua di cava”* (ACC), soggetta alle competenze di pianificazione e gestione del Parco delle Alpi Apuane, anche in merito al rilascio della pronuncia di compatibilità ambientale, del nulla osta del parco e della autorizzazione idrogeologica.



La legge istitutiva chiarisce altresì che le Aree contigue di cava (articolo 14, C. 2) “... fanno parte dell'area contigua del Parco; la relativa normativa è immediatamente efficace e vincolante e comprende il divieto di caccia per le aree contigue intercluse ...”. Inoltre (articolo 14, C. 4) “... per le aree contigue, ad integrazione, della disciplina di cava [...], il PdP detta, per le altre materie di cui all'articolo 32, comma 1, L. n. 394/1991, specifiche direttive cui debbono uniformarsi le regolamentazioni di competenza degli enti locali, anche al fine di una efficace tutela del territorio del Parco e di un organico ed unitario sviluppo delle attività di cava nel complesso delle Alpi Apuane ...”. In forma complementare al PdP, la stessa legge stabilisce infine (articolo 16) che “... il regolamento del parco, disciplina [si noti bene: tra l'altro] le modalità di escavazione da applicarsi nell'area contigua del Parco, nonché le modalità delle risistemazioni ambientali collegate alle attività di cava, anche cessate ed all'assetto delle conseguenti discariche ...”.

Alle norme già individuate dalla legge istitutiva del Parco delle Apuane del 1997 si aggiungono quelle definite per tutti i parchi regionali dalla legge quadro regionale sul patrimonio naturalistico-ambientale della Regione Toscana: la LR 30/2015 definisce infatti i compiti e i contenuti del Piano Integrato per il Parco (PIP) che si configura quale strumento di attuazione delle finalità del parco e che comprende, in due sezioni distinte, gli atti di pianificazione (PdP) e di programmazione (PPES) previsti dall'articolo 25, commi 1, 2 e 3, della legge n. 394/1991 precedentemente richiamati.

La legge regionale unifica quanto la norma nazionale aveva tenuto distinto: il PdP quale strumento di pianificazione territoriale e il PPES quale strumento di programmazione che vengono ambedue compresi nel PIP.

La legge chiarisce che i contenuti della “Sezione di pianificazione” del PIP sono quelli di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, della legge n. 394/1991. Detta sezione riporta la “Disciplina statutaria” di cui all'articolo 6 della LR 65/2014 e contiene altresì la “Disciplina operativa” di cui all'articolo 95 della stessa legge regionale, concernente l'attività urbanistica ed edilizia del territorio di competenza.

La sezione di pianificazione del PIP sostituisce i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della L. 394/1991, si conforma al Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) con valenza di Piano Paesaggistico Regionale (PPR) di cui all'articolo 88 della LR 65/2014, attuandone e declinandone le relative discipline, prevedendo al contempo specifiche salvaguardie. Gli enti locali adeguano i propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica al PIP che ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità degli interventi in esso previsti.

La “Sezione di programmazione”, in coerenza con gli strumenti della programmazione regionale, attua gli obiettivi e i fini istitutivi del parco, individuando e promuovendo attività ed iniziative di soggetti pubblici e privati compatibili con le finalità del parco e può altresì prevedere l'attribuzione di incentivi. In relazione a tali adempimenti è anche utile ricordare le ulteriori disposizioni contenute nei seguenti articoli della LR 30/2015:

- articolo 57 “Principi per lo svolgimento delle attività di promozione e di valorizzazione del territorio delle aree protette regionali”;
- articolo 58 “Sostegno delle attività economiche e produttive ecocompatibili” che al comma 3 prevede priorità nei finanziamenti previsti per le attività, le opere e gli interventi aventi finalità agroambientali e di qualità indicate dai piani e dai programmi in campo agricolo ed energetico;
- articolo 86 “Iniziative per la formazione, la divulgazione e per il sostegno alle attività agricole e di uso del territorio” che al comma 1, lett. b) prevede che la Giunta regionale possa riconoscere priorità nell'attribuzione dei finanziamenti nelle aree protette regionali e nei siti della Rete Natura 2000.

Il PIP è predisposto dall'Ente Parco, la proposta è quindi approvata dal Consiglio Direttivo che la trasmette alla Regione Toscana ai fini del procedimento di adozione ed approvazione. Resta confermato il ruolo della Comunità di parco quale soggetto da coinvolgere nel processo di formazione del piano, soprattutto in relazione alle scelte di programmazione socio economica che le sono affidate dalla legislazione nazionale.

La LR 65/2014 “Norme per il governo del territorio”, definisce principi generali relativi allo sviluppo

sostenibile e al governo del territorio concernenti in particolare: il patrimonio territoriale, le invariabili strutturali e lo statuto del territorio, il controllo delle trasformazioni ed il contenimento del consumo di suolo. La LR 65/2014 individua inoltre norme procedurali per la formazione degli atti di governo del territorio e ne definisce altresì i relativi contenuti e corrispondenti discipline. Pertanto anche il PIP, quale atto di governo del territorio, si conforma ai principi della legge regionale ed osserva, in adempimento di quanto richiesto dalla LR 30/0125, le disposizioni concernenti lo statuto del territorio (articolo 6) e la disciplina operativa (articolo 95). La LR 10/2010 definisce infine i contenuti, gli adempimenti tecnici e il procedimento concernente la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e la Valutazione di Incidenza Ambientale (VInCA) alla quale è assoggettato il PIP quale strumento di pianificazione territoriale e programmazione socio – economica del Parco e, a tal fine, definisce i contenuti dei corrispondenti “Rapporto Ambientale” e “Studio di incidenza”.

Occorre infine richiamare, nel caso delle Alpi Apuane, anche la LR 35/2015 “Disposizioni in materia di cave” che, in esclusivo riferimento alle “Aree contigue di cava” (ACC) individuate sin dalla legge istitutiva e oggetto di disciplina nel PIP, detta disposizioni in riferimento ai contenuti che il Piano Regionale Cave (PRC) è tenuto a definire e disporre con specifico riferimento a alla stima dei fabbisogni relativamente alle diverse tipologie di materiali da estrazione, agli obiettivi di produzione sostenibili, nonché i conseguenti indirizzi per l'esercizio dell'attività estrattiva (articolo 7).

#### - Piani e programmi di riferimento e/o sovraordinati

Il PIP nel definire i propri quadri conoscitivi e propositivi è tenuto ad adeguarsi, applicando le relative disposizioni ed indicazioni (talvolta anche di natura prescrittiva), alla disciplina dei seguenti piani e programmi regionali:

- *Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2016/2020, approvato con risoluzione del Consiglio Regionale n. 47 del 15 marzo 2017;*
- *Piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico regionale (PPR), approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 37 del 27 marzo 2015;*
- *Piano Regionale Cave (PRC), approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 47 del 21 luglio 2020;*
- *Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER), approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 10 del 11 febbraio 2015.*

Fermo restando la natura sovraordinata del PIP, esso tiene conto e recepisce le indicazioni di natura conoscitiva e propositiva contenute nei suddetti piani e programmi, procedendo alle attività di adeguamento o conformazione in ragione dell'eventuale prevalenza, ovvero efficacia prescrittiva, di determinate discipline in forza della legislazione nazionale e regionale vigente in materia. Di seguito sono in linea generale delineati i contenuti da tenere in considerazione ai fini della formazione del PIP e i relativi riferimenti legislativi.

## **2.2. QUADRO CONOSCITIVO DELLE DUE SEZIONI DEL PIP**

Tenendo conto delle indicazioni contenute nelle apposite “Linee Guida” regionali predisposte per la formazione dei PIP e secondo quanto in forma dettagliata indicato dal Capitolato speciale di appalto che definisce i contenuti essenziali del servizio di redazione del piano, in linea con i principi fondamentali sanciti dalla LR 65/2014 e smi, “... il quadro conoscitivo comprende l'insieme delle analisi [indagini, studi ricerche, ecc.] necessarie a qualificare lo Statuto del Territorio [...] e a supportare la Strategia di sviluppo sostenibile ...” del Parco che sostanzia e costituisce punto di riferimento imprescindibile per la definizione dei contenuti del quadro propositivo del PIP.

Il Quadro conoscitivo è elaborato sulla base della ricognizione del Patrimonio Territoriale (come definito dalla LR 65/2014) e del Contesto Ambientale (come definito dalla LR 10/2010), in conformità alla disciplina del PIT con valenza di PPR che, con specifico riferimento ai relativi

contenuti statutari, rappresenta lo strumento conoscitivo e il riferimento tecnico - operativo per l'elaborazione di qualsiasi strumento della pianificazione territoriale e urbanistica. Secondo il quadro legislativo e pianificatorio precedentemente richiamato per patrimonio territoriale si intende "... l'insieme delle strutture di lunga durata prodotte dalla coevoluzione fra ambiente naturale e insediamenti umani, di cui è riconosciuto il valore per le generazioni presenti e future. Il riconoscimento di tale valore richiede la garanzia di esistenza del patrimonio territoriale quale risorsa per la produzione di ricchezza per la comunità ..." e, a tal fine, la fase conoscitiva ha richiesto l'individuazione, definizione, classificazione e valutazione delle strutture e delle componenti costitutive dell'assetto territoriale e delle loro reciproche relazioni, del complementare sistema di risorse ambientali, attraverso un apporto di competenze disciplinari ampio e variegato, volto a cogliere le feconde interazioni tra le molteplici strutture e relative componenti (idrogeomorfologica, ecosistemica, insediativa, agro-forestale).

Come ancora già specificato nella "Relazione di avvio del procedimento" dello stesso PIP, nel caso delle Alpi Apuane si è trattato di procedere in un contesto territoriale ampiamente analizzato, indagato e interpretato in ragione delle esperienze di pianificazione dell'area protetta in parte concluse (Piano del Parco e Piano di Sviluppo Economico e Sociale) e in parte solo avviate (Piano Stralcio Attività Estrattive) che, unitamente agli strumenti di pianificazione e programmazione settoriale vigenti (Piani di Assetto Idrogeologico, Piano di Gestione del Rischio Alluvioni, Piano Regionale Cave, Piano Ambientale ed Energetico regionale, Programma Regionale di Sviluppo, Piani Attuativi dei Bacini Estrattivi, ecc.) o in corso di redazione (Piani di gestione dei Siti Natura 2000) forniscono un "sistema di conoscenze" (dati, informazioni, elaborazioni cartografie, studi e ricerche, ecc.) ampio e variegato che è stato sostanzialmente omogeneizzato, eventualmente aggiornato e – se necessario – arricchito o puntualizzato al fine di conseguire gli specifici contenuti di "conformazione" richiesti dai riferimenti legislativi e pianificatori sovraordinati già richiamati in altre parti di questa relazione (LR 30/2015, LR 65/2014, PIT/PPR).

Il quadro conoscitivo del PIP ha tenuto inoltre presenti (almeno in termini di sistema di conoscenze disponibili) le recenti esperienze di pianificazione strutturale intercomunale delle Unioni dei Comuni Montani (Lunigiana, Garfagnana, Media Valle del Serchio) in buona parte ultimate che, unitamente ad alcuni rinnovati piani strutturali comunali (Camaione, Seravezza, Montignoso), hanno fornito un dettagliato quadro conoscitivo e una ricognizione del patrimonio territoriale, elaborati e formati alla scala locale in conformazione alla LR 65/2014 e al PIT/PPR. Infine sono stati anche considerati, in ragione dei particolari approfondimenti di indagine e della scala particolareggiata degli elementi ricognitivi e delle determinazioni progettuali, i diversi PABE approvati, adottati, ovvero in corso di formazione, anche ai fini di procedere ad una ponderata definizione dei perimetri e della disciplina delle Aree contigue di cava (ACC).

Si è trattato inoltre di procedere anche con la formazione di un commisurato Sistema Informativo Geografico (SIG), in forma coerente con gli standard regionali e di gestione del "Geoportale" del parco, in grado di assicurare un'infrastruttura digitale sempre aggiornabile e implementabile, che accompagna la formazione del piano e che deve anche successivamente sostenere le ulteriori attività di pianificazione attuativa, di programmazione e di gestione delle attività del Parco, nonché di monitoraggio dello stesso PIP.

Il processo di elaborazione del quadro conoscitivo del PIP, si sostanzia pertanto in una operazione che - a distanza di oltre 20 anni dall'elaborazione del primo PdP (che peraltro anticipava in forma "pionieristica" e sperimentale alcune elaborazioni divenute poi contenuti fondativi del PIT/PPR, si pensi ad esempio alle sintesi interpretative, all'inquadramento delle Invarianti Strutturali, alla definizione delle Unità di Paesaggio) - volge verso un'attenta rilettura dei "materiali" complessivamente disponibili, al fine di orientare una definizione (riedizione) del quadro propositivo in forma coerente con il quadro di riferimento sovraordinato, assicurando al contempo, per quanto possibile (onde evitare di disperdere il patrimonio di "saperi" sin qui maturati), la continuità metodologica con le esperienze pregresse. Ciò non ha escluso la necessità di specifici approfondimenti di analisi, finalizzati soprattutto a una migliore

individuazione degli attuali usi del suolo, della vegetazione, dei patrimoni forestali e degli habitat di interesse comunitario nelle Aree contigue, nelle Aree contigue di cava e nelle Aree edificate intercluse.

È con questi presupposti che al Capitolo 3 dell'elaborato "*QP.1 Relazione generale e di conformità*" della "*Sezione di pianificazione*" (I), a cui si rimanda per informazioni e indicazioni di dettaglio, è descritta la modalità e la struttura con la quale è stato costruito e prodotto – in ambiente GIS - il Sistema Informativo Geografico (SIG) di supporto al PIP, nel quale sono conferiti i dati e le informazioni sia di quadro conoscitivo che di quadro propositivo. Segue poi la sommaria e sintetica descrizione delle attività conoscitive (analisi, studi e ricerche) messe in campo per la formazione del PIP che per comodità di lettura e considerando le diverse competenze disciplinari interessate, risultano articolate secondo le strutture territoriali (idrogeomorfologiche, ecosistemiche, antropiche e agricole – forestali) indicate dalla LR 65/2014 e dal PIT/PPR.

Ai fini dell'agile orientamento tra i diversi elaborati prodotti, l'elenco riportato al precedente capitolo 1 reca la complessiva articolazione degli elaborati del quadro conoscitivo del PIP secondo quanto definito nelle Norme tecniche di attuazione e gestione del piano.

## **2.3. OBIETTIVI E ARTICOLAZIONE DEL QUADRO PROPOSITIVO**

Rimandando all'elaborato "*QP.1 Relazione generale e di conformità*" della "*Sezione di pianificazione*" (I), ed in particolare ai Capitoli 5 e 6 per informazioni e indicazioni di dettaglio, di seguito sono riportati gli obiettivi generali e specifici del PIP (definiti peraltro in sede di Avvio del procedimento) ed i contenuti essenziali e l'articolazione del quadro propositivo che ne costituisce conseguente declinazione.

### **- Orientamenti e finalità generali del Parco e del relativo PIP**

Come definito dagli atti di Avvio del procedimento le finalità generali assegnate al PIP sono quelle indicate dall'articolo 27 della LR 30/2015; in particolare "*... Il piano integrato per il parco è lo strumento di attuazione delle finalità del parco e comprende, in due sezioni distinte, gli atti di pianificazione e di programmazione previsti dall'art. 25, commi 1, 2 e 3, della L. 394/1991 ...*".

Le finalità del Parco Regionale delle Alpi Apuane richiamate dalla legge regionale sono quelle indicate all'articolo 1, comma 2 della legge istitutiva. In particolare l'Ente Parco: "*... persegue il miglioramento delle condizioni di vita delle comunità locali mediante la tutela dei valori naturalistici, paesaggistici e ambientali e la realizzazione di un equilibrato rapporto tra attività economiche ed ecosistema ...*". Lo Statuto del Parco (approvato con DCR 307/1999 e successivamente modificato con DCR 11/2003), riconferma e specifica le finalità già individuate dalla legge regionale istitutiva indicando che l'Ente Parco "*... persegue il miglioramento delle condizioni di vita delle comunità locali; la tutela dei valori naturalistici, paesaggistici e ambientali; il restauro dell'ambiente naturale e storico; il recupero degli assetti alterati in funzione del loro uso sociale; la realizzazione di un equilibrato rapporto tra attività economiche ed ecosistemi. Tali finalità sono perseguite attraverso una gestione unitaria, particolare e continua per garantire la conservazione, la valorizzazione e lo sviluppo dei beni protetti ...*".

Come già osservava la relazione generale del PdP vigente "*... tali finalità ricalcano in larga misura quelle più frequentemente assegnate ai parchi regionali nell'esperienza europea, in ciò distinguendola dall'esperienza internazionale. Ma la priorità assegnata – in modo del tutto inusuale – alla finalità del miglioramento delle condizioni di vita, mette in particolare evidenza la necessità basilare di individuare forme specifiche di sviluppo sostenibile delle attività che caratterizzano il profilo socio-economico del contesto locale, coniugandole con le azioni volte alla conservazione attiva di un ineguagliabile compendio di risorse naturali-culturali. Questa necessità, che rappresenta ormai la sfida centrale delle politiche ambientali a livello europeo, si confronta nel caso delle Apuane con*

*una situazione problematica del tutto specifica, anche se non infrequente nei parchi di montagna e soprattutto in quelli italiani ...". In particolare:*

- *Un primo aspetto, [...] concerne la rilevanza dei fenomeni d'abbandono nel determinare od aggravare i processi di degrado e la destabilizzazione degli equilibri ambientali. Sebbene non manchino certo nelle Apuane alcune gravi forme di pressione ambientale determinate dallo sfruttamento eccessivo od improprio delle risorse – come quelle connesse agli sviluppi recenti dell'attività estrattiva o del turismo costiero o dell'urbanizzazione – molti problemi ambientali discendono soprattutto dal decadimento delle attività produttive tradizionali, dall'abbandono dei versanti acclivi, di larga parte del patrimonio forestale, dei castagneti e dei pascoli in quota e dal declino delle secolari pratiche manutentive del suolo, del patrimonio edilizio e infrastrutturale. Lo sgretolamento dello spazio e dell'economia rurale, soprattutto dopo la "cesura storica" del secondo dopoguerra, riassume gran parte di quei fenomeni, in cui anche i recenti disastrosi eventi alluvionali affondano le loro radici. Ciò, se da un lato ribadisce la stretta interconnessione tra i problemi di tutela e quelli di sviluppo – nel senso che non potrà esserci conservazione efficace delle risorse se non si innescheranno processi di rinascita e di sviluppo per molte comunità locali, finora avvitate in dinamiche regressive – dall'altro indica però la necessità di una vera e propria inversione di rotta che appare oggettivamente difficile da perseguire.*
- *Un secondo aspetto, ben connesso al precedente, concerne il progressivo indebolimento dei sistemi economici e sociali locali, risucchiati od emarginati dal vortice dei cambiamenti che hanno interessato l'economia nazionale e regionale. [...] i sistemi locali "interni" al Parco – nei quali si sono organizzate nei secoli le attività e gli insediamenti che hanno modellato il paesaggio apuano – hanno attraversato e attraversano un processo di depauperamento e di crescente assoggettamento nei confronti dei sistemi "esterni" più forti e dinamici. L'economia locale è sempre più dipendente da quelli esterni, tanto da conferire al Parco (nonostante esso attragga quote consistenti di visitatori provenienti da altre regioni e anche dall'estero) quasi il carattere di un "parco urbano", incapace di esprimere un'autonoma e riconoscibile organizzazione interna economica e sociale. Mentre persiste la discesa a valle di molte attività e di molti servizi civili, aumenta il "debito pendolare" delle comunità interne nei confronti dei principali poli occupazionali esterni, e si riduce la loro capacità di reagire con successo alle sollecitazioni economiche, sociali e culturali provenienti dall'esterno. La sconfitta delle antiche culture rurali, infragilite dalla senilizzazione e dal costante e pressoché generalizzato decremento delle popolazioni locali, rischia di spegnerne il radicamento territoriale, il senso d'identità e la fiducia nel futuro - e accentua la diffidenza nei confronti del Parco ...".*

E' sulla base di queste evidenze e delle conseguenti riflessioni, ancora sostanzialmente condivisibili e validate dal quadro conoscitivo predisposto per il PIP seppure in un quadro economico e sociale almeno in parte evoluto e con assetto istituzionale maggiormente consapevole delle sfide da affrontare (anche in ragione del mutato quadro di riferimenti e delle esperienze maturate "sul campo") che, al pari del vigente PdP, si pone l'esigenza di assegnare al parco, ovvero al relativo strumento di pianificazione (il PIP), il compito di concepire, innescare e quindi gestire politiche, strategie e azioni che costituiscano motore di crescita e innovazione del contesto apuano, volto ad assicurare lo sviluppo sostenibile delle comunità locali, tale da generare un futuro possibile al patrimonio di risorse e di cultura ereditato dal passato e in grado di arrestare e se possibile invertire la regressione economica e sociale delle aree interne.

A tali finalità si associano quelle determinate dalle esigenze di conformazione e adeguamento del PIP al quadro di riferimento legislativo e pianificatorio descritto al precedente capitolo 1 (LR 65/2014, LR 30/2015, PRS, PIT/PPR, PRC, PAER) e gli obiettivi che lo stesso quadro di riferimento richiede di recepire e declinare alla scala e al livello del Parco, nella consapevolezza che (come sottolineato nella relazione di avvio del procedimento del PIP) *"... il quadro ambientale è caratterizzato dalla compresenza di territori con destinazioni d'uso potenzialmente incompatibili tra loro: le aree naturali e le aree estrattive; e il quadro economico e sociale è caratterizzato dalla limitatezza dei pubblici finanziamenti che impone di commisurare i programmi onerosi alle reali risorse disponibili; nonché*

*dalla presenza di attività economiche caratterizzate da reciproca conflittualità e con limitate possibilità di sviluppo e riconversione ...”.*

Come sottolinea ancora la relazione generale del PdP vigente, è difatti consolidato il fatto che il Parco Regionale delle Alpi Apuane “... presenta alcuni caratteri emergenti, ben documentati nell’ampia letteratura disponibile:

- i) la ricchezza e la varietà delle risorse naturalistiche e l’assoluta singolarità di quelle paesistiche (riferibili non solo all’immediato rapporto tra la fascia costiera e le peculiari configurazioni geomorfologiche di tipo alpino, ma anche alla collocazione nodale in un’area di particolare tensione tra l’ambiente mediterraneo e l’ambiente continentale), la notevole dimensione della sua prima ipotesi configurativa (circa 54.000 ha, ben più della media europea, intorno ai 39.000 ha), poi drasticamente ridotta, mantenendo comunque la forma originariamente abbastanza compatta;*
- ii) un intreccio particolarmente stringente tra i problemi e le prospettive delle attività economiche dominanti – in primo luogo quelle estrattive, storicamente e culturalmente radicate nelle Apuane, che, pur investendo 3,1% della superficie complessiva del Parco (qui comprensiva dell’area contigua), presentano una conclamata rilevanza mondiale e svolgono un ruolo decisivo nell’economia di un ampio contesto territoriale - e quelli della tutela paesistica e ambientale;*
- iii) una forte esposizione alle pressioni derivanti dal contesto economico-territoriale, in particolare dalla fascia costiera altamente turisticizzata e diffusamente urbanizzata, i cui effetti si incrociano peraltro con quelli del declino economico e sociale e dei processi d’abbandono delle aree montane interne ...”.*

È sulla base delle finalità precedentemente enunciate e tenendo sullo sfondo le riflessioni ad esse correlate che la Giunta regionale Toscana, su proposta del Consiglio Direttivo del Parco, ha approvato l’Atto di avvio del procedimento di formazione del PIP nell’ambito del quale sono stati anche definiti gli obiettivi generali e specifici da perseguire, secondo quanto descritto e argomentato al successivo paragrafo.

#### **- Obiettivi generali e specifici del PIP (Avvio del procedimento)**

In ragione delle finalità descritte al precedente paragrafo 4.1, il PIP persegue in via generale i seguenti obiettivi generali come definiti nell’ambito del provvedimento di “Avvio del Procedimento” di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1282 del 21 ottobre 2019.

##### **Obiettivo 1. Migliorare le condizioni di vita delle comunità locali**

*Il piano integrato per il parco persegue l’obiettivo del miglioramento delle condizioni di vita delle comunità locali, attraverso la tutela dei valori naturalistici, paesaggistici e ambientali presenti nelle Alpi Apuane epromuovendo un equilibrato rapporto tra ecosistema e attività antropiche.*

##### **Obiettivo 2. Tutelare i valori naturalistici, paesaggistici e ambientali delle Alpi Apuane**

*Il piano integrato per il parco tutela i valori naturalistici, paesaggistici e ambientali delle Alpi Apuane in tutte le loro singole componenti e forme di associazione e ne garantisce la conoscenza, la conservazione e la valorizzazione. Garantisce uno stato soddisfacente di conservazione degli habitat e delle specie presenti e ne tutela e migliora la funzionalità e la connettività ecologica. Tutela e valorizza i paesaggi tipici delle Alpi Apuane, incentivando attività economiche sostenibili che ne garantiscano la conservazione e la riproduzione.*

##### **Obiettivo 3. Realizzare un equilibrato rapporto tra ecosistema e attività antropiche**

*Il piano integrato per il parco garantisce che le attività antropiche, caratterizzate o meno da valenza economica, siano esercitate secondo un equilibrato rapporto con l’ecosistema, col fine di tutelare i valori naturali, paesaggistici e ambientali delle Alpi Apuane, prevedendo l’uso sostenibile delle risorse e minimizzando gli impatti negativi sull’ambiente. Le diverse attività antropiche presenti all’interno dell’area protetta sono esercitate secondo un equilibrato rapporto tra di loro, evitando conflitti e*

*ricercando forme di sinergia e armonizzazione.*

*Gli insediamenti, le strutture e i manufatti prodotti dalle attività antropiche tipiche delle Alpi Apuane, sono tutelati e valorizzati in quanto elementi costitutivi del paesaggio e della biodiversità.*

*Il piano integrato per il parco tutela, valorizza e incentiva le attività agricole, forestali e pastorali in quanto agenti della riproduzione e conservazione del territorio apuano, sia per i caratteri paesaggistici che per la biodiversità. Le opere e i manufatti prodotti dal lavoro agricolo forestale e pastorale sono tutelati e valorizzati in quanto elementi costitutivi del paesaggio e della biodiversità.*

*Il piano integrato per il parco garantisce che la fruizione escursionistica, ricreativa e turistica delle Apuane avvenga nel rispetto dei valori naturalistici, paesaggistici e ambientali presenti, perseguendo l'uso sostenibile delle risorse e la conservazione di habitat e specie. E' incrementata la conoscenza e la divulgazione dei valori presenti nell'area protetta ed è migliorato il sistema della loro fruizione.*

*Il piano integrato per il parco garantisce che l'attività estrattiva sia esercitata nella tutela dei valori naturali, paesaggistici e ambientali delle Alpi Apuane, minimizzando gli impatti negativi sull'ambiente ed evitando la perturbazione, la frammentazione e la riduzione degli habitat e delle specie e l'alterazione dei paesaggi tipici delle Alpi Apuane. Le opere e i manufatti prodotti dalle attività estrattive storiche sono tutelati e valorizzati in quanto elementi costitutivi del paesaggio e della biodiversità. Sono ridotti i potenziali conflitti tra le attività estrattive e le altre attività antropiche ed economiche presenti nel parco. La risorsa lapidea è tutelata e valorizzata in quanto risorsa esauribile.*

Secondo quanto indicato nello stesso provvedimento di avvio del procedimento i suddetti obiettivi generali si esplicano nel PIP attraverso (descrizione degli obiettivi) la realizzazione di **obiettivi specifici** tra tradurre in determinazioni progettuali e disposizioni normative (norme) volte a:

- 1.** *incrementare la conoscenza scientifica dei valori naturalistici, paesaggistici e ambientali delle Alpi Apuane, degli habitat e delle specie presenti, monitorandone lo stato di conservazione;*
- 2.** *prevedere forme di divulgazione e condivisione della conoscenza dei valori naturalistici, paesaggistici e ambientali delle Alpi Apuane, degli habitat e delle specie presenti;*
- 3.** *prevedere la possibilità di incrementare l'estensione e la presenza di habitat e di specie;*
- 4.** *vietare qualsiasi azione che possa determinare la perturbazione, la frammentazione e la riduzione dei valori naturalistici, paesaggistici e ambientali delle Alpi Apuane, degli habitat e delle specie;*
- 5.** *prevedere incentivi per le attività antropiche che garantiscono la riproduzione e conservazione dei valori naturalistici, paesaggistici e ambientali delle Alpi Apuane, degli habitat e delle specie;*
- 6.** *prevedere norme per la difesa del suolo, il riassetto idrogeologico e per la prevenzione del rischio sismico, dei dissesti e delle calamità naturali;*
- 7.** *prevedere norme per la tutela delle risorse idriche e la razionalizzazione della gestione delle acque, che svolgono un ruolo fondamentale sia per la qualità di habitat e biodiversità, sia per la qualità della vita e degli insediamenti umani; con particolare riferimento ai potenziali impatti provocati dalle attività estrattive;*
- 8.** *prevedere forme di riqualificazione e restauro dei paesaggi alterati;*
- 9.** *regolare l'esercizio delle attività agricole, forestali e pastorali, a seconda delle diverse zone di protezione in cui è articolata l'area protetta;*
- 10.** *prevedere forme di riqualificazione del patrimonio forestale e tutela della vegetazione caratterizzante;*
- 11.** *prevedere forme di tutela e valorizzazione delle opere e dei manufatti che sono il prodotto del lavoro agricolo, forestale e pastorale in quanto elementi costitutivi del paesaggio e della biodiversità;*
- 12.** *valorizzare e incentivare, anche attraverso la realizzazione di azioni pilota, le attività agricole forestali e pastorali che prevedono l'uso sostenibile delle risorse, che costituiscono testimonianza della cultura materiale del territorio apuano, che prevedono l'utilizzo di antiche cultivar o l'allevamento di specie tipiche apuane, che prevedono forme di didattica finalizzate alla continuazione delle "buone pratiche" agricole forestali e pastorali;*
- 13.** *regolare la fruizione escursionistica, ricreativa e turistica, a seconda delle diverse zone di*

*protezione in cui è articolata l'area protetta;*

**14.** *incentivare la conoscenza e la fruizione dell'area protetta attraverso sistemi basati sull'uso delle tecnologie telematiche, prevedendo il progressivo superamento dei tradizionali sistemi della cartellonistica illustrativa;*

**15.** *regolare il complesso sistema di fruizione dell'area protetta costituito dalla rete ferroviaria; dalla rete delle strade carrabili; dalla rete dei sentieri escursionistici, percorsi di mountain bike e ippovie; dal sistema dei rifugi alpini e delle strutture ricettive; dal sistema delle porte del parco, dei musei e dei centri per la didattica ambientale;*

**16.** *prevedere una significativa riduzione della superficie complessiva destinata alle attività estrattive;*

**17.** *privilegiare l'estrazione in sottterraneo;*

**18.** *tutelare i materiali lapidei ornamentali apuani in quanto materiali esauribili e unici per qualità intrinseche e per connotazione storica e culturale;*

**19.** *prevedere divieti per quelle attività estrattive che possono produrre la perdita significativa dei valori naturalistici, paesaggistici e ambientali delle Alpi Apuane;*

**20.** *prevedere, in accordo con il PIT PPR, la definizione delle quantità estrattive sostenibili sotto il profilo paesaggistico, che consentono il sostegno economico delle popolazioni locali attraverso lavorazioni di qualità, in filiera corta, del materiale ornamentale estratto;*

**21.** *prevedere forme di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, dei fruitori dell'area protetta e delle comunità locali;*

**22.** *prevedere la tutela e la valorizzazione delle opere e dei manufatti che sono il prodotto delle attività estrattive storiche, in quanto elementi costitutivi del paesaggio e ambienti favorevoli allo sviluppo della biodiversità;*

**23.** *prevedere il censimento del patrimonio edilizio esistente, caratterizzandolo in base alla rispondenza ai tipi presenti nelle Apuane, alla data di costruzione e alla destinazione d'uso;*

**24.** *prevedere diverse tipologie di aree estrattive, a seconda della qualità ambientale, naturalistica e paesaggistica del territorio nonché a seconda della qualità della risorsa lapidea presente, caratterizzate indicativamente come segue:*

- *aree estrattive in cui è consentita l'escavazione a cielo aperto, o in sottterraneo, o mista;*
- *aree estrattive soggette all'utilizzo di specifiche tecnologie;*
- *aree estrattive soggette al contingentamento dei volumi;*
- *aree estrattive soggette a progressiva dismissione;*
- *aree estrattive in cui è consentito unicamente il prelievo di materiali storici;*
- *aree in cui prevedere interventi di recupero e di bonifica ambientale.*

Prendendo atto della particolarità e in alcuni casi dell'incisività degli obiettivi (generali e specifici) precedentemente elencati, sia in termini di ricadute territoriali e spaziali, che in termini di effetti che questi possono determinare in relazione al contesto economico e sociale, ma anche tenuto conto dell'esperienza maturata nella formazione del PdP vigente (peraltro orfano della parte relativa alla disciplina delle attività estrattive) risulta chiaro che la successiva definizione del quadro propositivo del PIP non può limitarsi a svolgere un compito meramente sostitutivo, prescrittivo e vincolistico e deve piuttosto assumere il ruolo dell'orientamento e del coordinamento di previsioni, determinazioni progettuali, interventi e azioni che competono ad una pluralità di soggetti diversi, pubblici e privati, operanti all'interno e all'esterno del Parco. In particolare si avverte la necessità:

- di elaborazioni e approcci fortemente integrati in senso intersettoriale e interdisciplinare (al pari di quanto proposto per il quadro conoscitivo), ma anche di forte complementarità tra Sezione di pianificazione e Sezione di programmazione del PIP, soprattutto al fine di legare saldamente le determinazioni progettuali, alle politiche di programmazione, finanziamento e spesa;
- di una particolare attenzione nella definizione del nuovo assetto del Parco, dalle aree interne e maggiormente naturali e quelle di maggior criticità, tipicamente riferibili alle estese Aree Contigue



di cava (ACC), e spesso anch'esse caratterizzate da alta naturalità, e all'atipicità dei Centri edificati interclusi (allo stato attuale ricondotti ad aree contigue), ovvero ai margini - bordi esterni nei casi in cui si riscontrino forzature e significative ingressioni delle attuali aree contigue all'interno della catena apuana;

- di una maggiore propensione, anche in ragione delle funzioni regolative assegnate al PIP dalla LR 30/2015 (parte statutaria e parte operativa) alla definizione di determinazioni progettuali finalizzate ad individuare gli ancoraggi spaziali, ai quali associare progetti e programmi di sviluppo e valorizzazione locale;
- di una definizione di un modello dell'articolazione e della disciplina del piano a efficacia e livello di prescrittività variabile, non necessariamente e immediatamente sostitutiva, ancorché necessariamente sovraordinata che, in analogia al PIT/PPR, costituisca invece quadro di riferimento per la conformazione e l'adeguamento della pianificazione sottordinata.

È infatti chiaro che – soprattutto nella peculiare situazione delle Alpi Apuane – occorre tenere il più possibile organicamente collegate la Sezione di pianificazione con la Sezione di programmazione del PIP, facendo in modo che la seconda costituisca il contenuto attuativo e applicativo della prima, ma anche che - nell'ambito delle regole e condizioni date dal quadro propositivo - siano gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica comunali e intercomunali a definirne le coerenti, conformi e conseguenti previsioni conformative della destinazione e del regime dei suoli.

Ciò implica, come già proficuamente sperimentato per il PdP, *“... una concezione del Piano ispirata al dialogo e all'interazione tra soggetti istituzionali diversi e relativamente autonomi: o, in altri termini, il passaggio da una prospettiva tradizionale essenzialmente vincolistica ad una essenzialmente cooperativa, che trova oggi ampio sostegno negli orientamenti emergenti a livello internazionale e particolarmente europeo. In questo senso il Piano rappresenta un momento fondamentale di apertura, rispetto al quale anche gli obbligati riferimenti al vigente quadro legislativo non possono certamente avere carattere esaustivo, né definitivo ...”*.

## - Contenuti e articolazione (sezioni e parti) del Quadro propositivo del PIP

Come descritto al precedente paragrafo 2.1 (a cui si rimanda per informazioni e indicazioni di dettaglio) i contenuti e l'articolazione del PIP, oltre che nell'articolo 12 della L 394/1991, sono dati e definiti dall'integrazione tra le disposizioni della LR 30/2015 (dedicata specificamente ai parchi regionali ed alle aree naturali protette) e della LR 65/2014 (avente per oggetto il governo del territorio). In particolare secondo quanto disposto all'articolo 27 della LR 30/2015 il *“Quadro propositivo”* del PIP è articolato nella *“Sezione di pianificazione”* e nella *“Sezione di programmazione”*.

Il PIP, valido a tempo indeterminato, si applica all'intero territorio della Parco Regionale delle Alpi Apuane, come perimetrato e individuato nella cartografia di quadro propositivo dello stesso PIP e comprende, mediante la formulazione delle due suddette *“Sezioni”*, gli atti e i contenuti di pianificazione e quelli di programmazione del Parco previsti dall'articolo 25, commi 1, 2 e 3 della L. 394/1991.

Il PIP - unitamente al Regolamento – costituisce un sistema organico e coordinato di regolazione e pianificazione del territorio del Parco, che si esplica nel rispetto e in coerenza con le disposizioni contenute della LR 65/2014, della LR 30/2015 e della legge istitutiva dell'Ente Parco regionale Alpi Apuane (LR 65/1997). In questo quadro e tenendo a riferimento quanto descritto al precedente capitolo 1, il PIP è redatto in coerenza con i quadri conoscitivi e in conformità con i quadri propositivi del PIT/PPR e nello specifico secondo quanto argomentato e descritto al successivo paragrafo 7.4:

- i contenuti della Sezione di Pianificazione del piano sono conformi alla disciplina statutaria del PIT/PPR e assicurano a tal fine e nel loro complesso il perseguimento degli obiettivi, l'applicazione delle direttive e il rispetto delle prescrizioni e prescrizioni d'uso dello stesso PIT/PPR;
- i contenuti della Sezione di Programmazione del piano sono coerenti con la Strategia dello

sviluppo territoriale del PIT/PPR, in relazione alle funzioni proprie assegnate all'Ente Parco dalla relativa legge istitutiva.

Il PIP, coerente e conforme al PIT/PPR, concorre – unitamente alla pianificazione provinciale, intercomunale e comunale ad esso adeguata - altresì alla valorizzazione del paesaggio regionale ai sensi dell'articolo 60 della LR 65/2014.

Secondo quanto definito nelle Norme del piano (articolo 1 Finalità, obiettivi, articolazione e contenuti di conformità al PIT/PPR) la “**Sezione di pianificazione**” del PIP, reca in particolare la disciplina statutaria di cui all'articolo 6 della LR 65/2014 e la disciplina operativa di cui all'articolo 95 della medesima legge determinando:

- a) *la perimetrazione definitiva del Parco, seguendo linee cartografiche certe e individuabili sul territorio;*
- b) *la perimetrazione e l'organizzazione generale del territorio del parco e la sua articolazione in zone a diverso grado di protezione e la relativa disciplina delle attività, delle funzioni e delle categorie di gestione, intervento o trasformazione ammissibili nel territorio protetto, in modo da evitare che esse possano recare pregiudizio ai siti e al patrimonio di risorse oggetto di tutela o influire negativamente sul paesaggio e sugli ecosistemi della Alpi Apuane;*
- c) *la perimetrazione definitiva delle aree contigue di cava (ACC) entro cui è consentito l'esercizio di attività estrattive tradizionali e la valorizzazione dei materiali lapidei esclusivi delle Alpi Apuane (marmi, brecce, cipollini, pietra del Cardoso), seguendo linee cartografiche certe e individuabili sul territorio e la relativa disciplina immediatamente efficace e vincolante e comprende il divieto di caccia per le aree contigue di cava intercluse;*
- d) *la perimetrazione definitiva delle aree contigue (AC) del parco, seguendo linee cartografiche certe e individuabili sul territorio e la relativa disciplina nelle materie di cui all'articolo 32, comma 1, della L. 394/1991, cui debbono uniformarsi le diverse discipline e i regolamenti degli enti locali anche al fine di una efficace tutela delle aree interne al parco;*
- e) *la disciplina della pianificazione e progettazione attuativa delle previsioni del piano, comprendente anche specifici vincoli e salvaguardie.*

La “**Sezione di programmazione**” del PIP, in coerenza con gli strumenti della programmazione regionale di cui all'articolo 12 della LR 30/2015, attua gli obiettivi e i fini istitutivi del parco e individua e prevede:

- a) *progetti di paesaggio e progetti di sviluppo sostenibile locale, coerenti e complementari alla disciplina della Sezione di pianificazione del Piano;*
- b) *iniziative e azioni di soggetti pubblici e privati compatibili con le finalità del parco, con specifico riferimento ai contenuti di cui all'articolo 14, comma 3, della L. 394/1991, atte a favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale della collettività residente nel parco e nelle aree contigue, comprese le iniziative e le attività idonee a prevenire, contenere e mitigare i danni determinati dalla fauna selvatica;*
- c) *iniziative e azioni di soggetti pubblici e privati relative alla didattica, alla formazione ambientale e all'educazione allo sviluppo sostenibile locale.*
- d) *l'attribuzione di incentivi a soggetti pubblici o privati, con riferimento prioritario agli interventi, agli impianti e alle opere di cui all'articolo 7, comma 1, della L. 394/1991, ovvero a quelli finalizzati a mantenere e valorizzare:*
  - *le attività agricole, zootecniche e forestali ai fini della tutela ambientale e paesaggistica e quali funzioni in grado di fornire adeguati servizi ecosistemici;*
  - *le attività, servizi e strutture locali (commerciali, artigianali, direzionali, di servizio, ecc.), in grado di assicurare il presidio territoriale e il mantenimento di funzioni essenziali per le comunità;*
  - *le attività e iniziative di controllo e qualificazione della risorsa lapidea, in grado di assicurare l'equilibrato sviluppo delle attività di cava e la valorizzazione dei materiali lapidei esclusivi delle Alpi Apuane.*

Ai sensi dell'articolo 21, commi 2 e 3 LR 65/1997, nell'ambito delle Sezione di programmazione e in forma complementare, ovvero nel rispetto della complessiva disciplina della Sezione di

pianificazione, il PIP definisce altresì incentivi e compensazioni a garanzia della tutela paesaggistica e ambientale e promuove la valorizzazione delle produzioni tipiche dei materiali lapidei esclusivi delle Alpi Apuane e assicura altresì l'equilibrato sviluppo delle attività di cava nel complesso dell'area apuana, all'esterno del Parco e nella sua area contigua.

Il PIP, mediante l'integrazione delle discipline contenute nella "*Sezione di pianificazione*" e nella "*Sezione di programmazione*", si configura come:

- quadro di riferimento statutario e identitario che esprime determinazioni progettuali e disposizioni normative di natura conoscitiva e interpretativa volte ad orientare le modalità di redazione e formazione degli strumenti di pianificazione territoriale, comunali, intercomunali e provinciali,
- quadro di riferimento strategico e operativo che esprime determinazioni progettuali e disposizioni normative di natura conformativa e precettiva volte ad orientare le modalità di redazione e formazione degli strumenti di pianificazione urbanistica comunali e intercomunali,
- quadro di riferimento generale di natura prescrittiva per la redazione e formazione degli strumenti attuativi e di gestione dello stesso PIP, nonché per gli altri atti e strumenti di programmazione e pianificazione del Parco.

Il PIP orienta e coordina altresì le politiche e le azioni dei soggetti di governo del territorio o a vario titolo operanti nel territorio del Parco valorizzando le sinergie che derivano dalla interconnessione di risorse, opportunità e competenze differenziate, tenendo conto delle dinamiche economiche, sociali e ambientali del contesto, delle loro interdipendenze e dei possibili effetti di lungo termine delle azioni proposte, nel rispetto dell'autonomia decisionale dei diversi soggetti nelle proprie sfere di competenza.

Il PIP contiene infine le determinazioni progettuali e le discipline conformi alle misure di conservazione dei Siti della Natura 2000 di cui al DPR 357/1997 e alla LR 30/2015, ricadenti all'interno del parco e dell'area contigua. Esse assicurano il complessivo mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti negli stessi Siti e costituiscono altresì quadro di riferimento condizionante la pianificazione del territorio e i relativi Piani di gestione, entro cui sono definite e ricomprese previsioni localizzative e previsioni a carattere programmatico in funzione gestionale, ai sensi dell'articolo 77, comma 3, lettera a) della stessa LR 30/2015.

In considerazione dell'attuale fase di redazione degli specifici piani di gestione degli 11 Siti Natura 2000 delle Alpi Apuane, il PIP nella sua fase di adozione e approvazione dovrà risultare coerente con i contenuti di tali piani e con le misure di conservazione in essi contenute.

Tenendo conto delle esperienze di pianificazione territoriale già sperimentate per la conformazione al quadro di riferimento generale più volte richiamato e degli strumenti di pianificazione dell'area protetta attualmente vigenti (PdP), oppure semplicemente elaborati (Piano stralcio "Attività estrattive") e/o decaduti (PPES), nonché della complessiva produzione di piani che interessano il Parco delle Alpi Apuane, nei capitoli 5 e 6 dell'elaborato "*QP.1 Relazione generale e di conformità*" della "*Sezione di pianificazione*" (I), sono sinteticamente elencati e descritti i contenuti, l'articolazione e la struttura della disciplina delle due sezioni del PIP, unitamente alla metodologia adotta per la relativa definizione delle determinazioni progettuali e delle disposizioni normative (quadro propositivo).

## **2.4. STRUMENTI DI ATTUAZIONE O GESTIONE**

Il quadro propositivo (QP) del PIP è attuato dall'Ente Parco mediante la coordinata e integrata attività di pianificazione, programmazione e gestione dell'area protetta e da tutti gli altri enti e istituzioni pubbliche, nonché dai soggetti privati interessati, in conformità alle determinazioni progettuali e disposizioni normative (contenute nella Sezione di pianificazione (I) e ulteriormente articolate e

dettagliate in termini strategici, ovvero tradotte e declinate in progetti e programmi, nella Sezione di programmazione (II). In particolare sono individuati quali strumenti di attuazione e gestione del PIP:

- a) i *“Piani di gestione”*;
- b) i *“Progetti di paesaggio”*
- c) i *“Programmi di valorizzazione e sviluppo sostenibile locale”*,

Mentre i primi, in ragione degli specifici riferimenti legislativi dati dalla LR 30/2015, si configurano come veri e propri strumenti di pianificazione attuativa del PIP, ancora riferibili alla Sezione di pianificazione (I), gli altri si configurano come il contenuto essenziale della Sezione di programmazione (II) dello stesso PIP e gli strumenti di orientamento per l'avvio delle attività e delle azioni di programmazione socio – economica del parco.

Costituiscono altresì ulteriori strumenti e modalità di attuazione e gestione del PIP, con particolare riferimento alla *“Rete e nodi della fruizione e valorizzazione”* individuata e definita dalla Sezione programmatica (I) del PIP:

- a) gli *“Accordi di programma”* promossi ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali - TUEL) e ai sensi del Titolo II Capo II.bis della LR 40/2009, nonché le *“Intese istituzionali”* e gli altri atti e strumenti di amministrazione (comunque denominati) negoziata e/o concertata, eventualmente necessari per l'attuazione del Piano;
- b) i *“Progetti di (fattibilità, definitivi ed esecutivi)”* di opera pubblica, di cui all'articolo 23 del D.Lgs 50/2016 e alle relative linee guida ANAC, redatti dall'Ente Parco o dai soggetti di Governo del territorio di Intesa con l'Ente Parco, in conformità alle presenti Norme, tenendo a riferimento il *“Programma annuale delle attività”* di cui all'articolo 36 della LR 30/2015.

Si configurano infine come ulteriori strumenti di gestione del PIP i *“contratti di fiume”* o altri tipi di contratti volontari tra soggetti pubblici e privati, le intese di cooperazione e collaborazione tra le diverse istituzioni e tra queste e le diverse comunità, anche attraverso le tradizionali forme di rappresentanza associativa, eventualmente individuati quali strumenti di valorizzazione sociale ed economica locale sostenibile promossi e finanziati dalla Regione Toscana.

Secondo i principi di compartecipazione e leale collaborazione istituzionale descritta nei precedenti paragrafi, il PIP dispone, tra l'altro, che *“... gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, i piani e i programmi di settore e gli atti della programmazione comunque denominati, [...] ognuno per le rispettive competenze e corrispondenti livelli di efficacia, assicurano la definizione di previsioni e disposizioni coerenti con le finalità del Parco e concorrenti all'efficace e fattiva attuazione e realizzazione dei “Progetti di paesaggio” e dei “Programmi di valorizzazione e sviluppo sostenibile locale” [...], nonché della “Rete e nodi della fruizione e valorizzazione” del Parco ...”*, secondo quanto a disciplinato nella Sezione di pianificazione (I) e ulteriormente dettagliato nella Sezione di programmazione (II).

L'adozione e approvazione dei *“Progetti di paesaggio”* e dei *“Programmi di valorizzazione e sviluppo sostenibile locale”* comporta l'impegno da parte dell'Ente Parco, dei soggetti istituzionali e degli altri soggetti interessati ad evitare previsioni e interventi con essi contrastanti o comunque tali da pregiudicarne la possibilità di attuazione e realizzazione.

Rimandando alla lettura dei diversi elaborati, sia della Sezione di pianificazione (I) che della Sezione di programmazione (II), per l'attenta lettura dei complessivi contenuti del quadro propositivo, per una più attenta ed esaustiva descrizione degli strumenti attuativi del PIP si rimanda all'elaborato *“QP.1 Relazione generale e di conformità”* della *“Sezione di pianificazione” (I)*, ed in particolare al Capitolo 6.

Rimandando alla lettura dei diversi elaborati, sia della Sezione di pianificazione (I) che della Sezione di programmazione (II), per l'attenta lettura dei complessivi contenuti del quadro propositivo, di seguito sono sommariamente descritti i contenuti essenziali che qualificano i progetti e programmi definiti dal PIP. In particolare

- I *“Progetti di paesaggio”*, in coerenza con la disciplina del PIT/PPR, sono volti alla qualificazione e valorizzazione di specifici paesaggi apuani attraverso azioni multisettoriali e integrate definite in attuazione di determinazioni progettuali e disposizioni normative contenute nella Sezione di

pianificazione (I) del PIP, con particolare riferimento al perseguimento degli obiettivi specifici definiti dallo stesso PIP per le *“Unità Territoriali paesaggio” (UT)*. Essi sono rivolti alla definizione e localizzazione di una pluralità di azioni (anche immateriali) in grado di favorire in forma integrata e multisettoriale lo sviluppo sostenibile endogeno e processi di valorizzazione territoriale locali. I Progetti di paesaggio sono proposti dal Consiglio Direttivo del Parco sentita la Comunità di Parco e il Comitato Scientifico e sono successivamente adottati e approvati secondo quanto disposto dell’art. 34 del PIT/PPR. Essi sono riferiti in particolare ai seguenti contesti territoriali:

1. *Apuane meridionali (Piglione, Prana, Matanna, Corchia, Panie) e paesaggi degli alpeggi.*
2. *Apuane centrali (Tambura, Fiocca, Sumbra) e paesaggi rupestri e di cava.*
3. *Apuane settentrionali (Pisanino, Sagro, Pizzo D’Uccello), paesaggi di alte valli e altopiani.*

I progetti di paesaggio tendono a specificare e qualificare le determinazioni progettuali e le disposizioni normative concernenti le *“Zone a diverso grado di protezione”* e gli altri contenuti della disciplina operativa del PIP e devono essere in via prioritaria rivolti – secondo le finalità assegnate dalla stessa Sezione di programmazione all’attuazione delle *“prescrizioni”* e *“direttive”* concernenti le *“Zone di promozione economica e sociale” (D)*, alle *“Aree di recupero e riqualificazione insediativa e storico – culturale”* e alle *“Aree di recupero paesaggistico e ambientale dei siti estrattivi dismessi”*, che sono tendenzialmente rivolte alla qualificazione di servizi, attrezzature e dotazioni per il presidio territoriale e la valorizzazione territoriale, ovvero al recupero e alla qualificazione di specifici contesti (degradati o dequalificati) che possono costituire il *“motore”* per lo sviluppo sostenibile endogeno del Parco.

- I ***“Programmi di valorizzazione e sviluppo sostenibile locale”***, in coerenza con gli strumenti di programmazione economica e/o sociale regionali e locali, sono volti a promuovere e coordinare iniziative e interventi orientati a realizzare, potenziare o qualificare le reti di risorse, servizi, attrezzature e infrastrutture da cui dipendono la funzionalità e la fruibilità dell’area protetta e più in generale il perseguimento delle finalità del Parco, coinvolgendo la pluralità dei soggetti istituzionali e, eventualmente, degli operatori e attori locali interessati ai fini dello sviluppo endogeno sostenibile locale. I Programmi di valorizzazione e sviluppo sostenibile locale sono proposti dal Consiglio Direttivo del Parco sentita la Comunità di Parco e riguardano in particolare:
  - a) *Rete ecologica regionale e riqualificazione ambientale.*
  - b) *Accessibilità, mobilità, servizi e fruizione sociale del Parco.*
  - c) *Gestione delle attività estrattive e filiere di comunità.*

L’adozione e approvazione dei *“Progetti di paesaggio”* e dei *“Programmi di valorizzazione e sviluppo sostenibile locale”* comporta l’impegno da parte dell’Ente Parco, dei soggetti istituzionali e degli altri soggetti interessati ad evitare previsioni e interventi con essi contrastanti o comunque tali da pregiudicarne la possibilità di attuazione e realizzazione.

Il PIP, in coerenza con le determinazioni progettuali definite nella Sezione di pianificazione (I) e in forma coordinata con i *“Programmi di valorizzazione e sviluppo sostenibile locale”* e i *“progetti di paesaggio”* precedentemente elencati, prevede inoltre la riorganizzazione e il potenziamento complessivo della ***“Rete e dei nodi di fruizione e valorizzazione”*** del Parco, ovvero delle infrastrutture e dei servizi per la mobilità e il trasporto pubblico locale, a partire dai percorsi e itinerari pedonali e dai relativi servizi di supporto. Ai fini della riorganizzazione e il potenziamento della *“Rete generale della fruizione e valorizzazione”* del Parco, ovvero dei servizi per la mobilità e il trasporto pubblico locale, sono definite dal PIP apposite direttive riferite alle determinazioni progettuali contenute negli elaborati del Quadro propositivo (QP), con specifico riguardo a quelle concernenti il recupero e la rigenerazione della viabilità storica. In particolare le determinazioni progettuali e le conseguenti direttive sono riferite dal PIP a:

- *l’“Anello ferroviario”, le relative fermate e stazioni, ovvero degli scali merci e tronchetti ferroviari;*
- *l’“Anello stradale pedemontano” e le interconnessioni con la rete viaria regionale e interregionale;*
- *la “Strada del Parco” e la conseguente gestione del trasporto pubblico locale;*
- *la “Viabilità locale e di attestamento”, che conduce ai centri e nuclei interni al Parco;*
- *la “Viabilità di servizio alle Aree Contigue di Cava”;*
- *le tratte stradali con potenziali interferenza con “Zone” di “Riserva integrale od orientata”;*

- *gli impianti meccanici di risalita (a fune o meccanici) a infrastrutturazione contenuta.*

Ai fini della riorganizzazione e la riqualificazione della *“Rete lenta della fruizione e gestione”* del Parco, ovvero dei percorsi e degli itinerari pedonali e ciclabili, sono definite dal PIP apposite prescrizioni riferite alle determinazioni progettuali contenute negli elaborati del Quadro propositivo (QP), con specifico riguardo a quelle concernenti la valorizzazione delle antiche percorrenze e i percorsi tematici. In particolare le determinazioni progettuali e le conseguenti direttive sono riferite dal PIP a:

- *il “Percorso della dorsale” (pedonale);*
- *le “Antiche percorrenze” (pedonali);*
- *le “Vie ferrate e/o armate” e i “Percorsi tematici”;*
- *le “Ferrovie dismesse”.*

Ai fini della riorganizzazione e riqualificazione dei *“Nodi della fruizione e gestione”*, attraverso la prioritaria riqualificazione di attrezzature e servizi esistenti e/o la realizzazione di nuovi nodi, sono definite dal PIP le prescrizioni riferite alle determinazioni progettuali contenute negli elaborati del Quadro propositivo (QP) e con specifico riguardo a quelle concernenti la prioritaria valorizzazione degli insediamenti di impianto storico e di quelli ubicati nelle *“Zone di promozione economica e sociale”*. In particolare le determinazioni progettuali e le conseguenti prescrizioni sono riferite dal PIP a:

- *i “Centri e nuclei del parco”;*
- *le “Porte del Parco” e i “Centri visita”;*
- *gli “Avamposti del Parco” e i “Nodi di attestamento”;*
- *i “Servizi di educazione, documentazione e formazione”;*
- *i “Rifugi e bivacchi” in quota e i “Campeggi e aree di sosta attrezzate”;*
- *le tre principali emergenze ipogee attrezzate quali “Grotte turistiche (nodo del Geoparco)”.*

Per ognuno degli elementi indicati il PIP, nell’esprimere direttive e prescrizioni, indica e orienta le modalità e i contenuti mediante i quali definire azioni, interventi e opere di riorganizzazione, potenziamento e complessiva valorizzazione della *“Rete e dei nodi di fruizione valorizzazione”* in forma complementare e sinergica con i progetti di paesaggio e i programmi di valorizzazione precedentemente descritti. Le azioni, agendo in modo coordinato sul territorio, hanno anche lo scopo di valorizzare la capacità e la qualità turistica dei comuni interni del Parco. Il processo di riqualificazione paesaggistica, edilizia, dei percorsi storici, dei siti di cava attivi e di quelli dismessi, la promozione del patrimonio storico materiale e immateriale possono avere anche lo scopo di avviare il riconoscimento (per tutti i comuni del parco) della Bandiera Arancione da parte del Touring Club Italia.

Secondo il quadro di riferimento legislativo descritto al precedente Paragrafo 2.1, la sostenibilità economica dei programmi, dei progetti e delle azioni si completa e con il sostegno alle attività presenti nel territorio del Parco a cui possono essere attribuiti *“specifici incentivi”*, anche in forma di contributo o investimento, che costituiscono la modalità con cui l’insieme delle linee strategiche indicate dal Quadro propositivo (QP) del PIP si concretizza in modalità attuative e operative rivolta a soggetti pubblici e privati locali.

In questo quadro la Sezione di programmazione (II) del PIP sulla base delle sintesi e degli esiti del Quadro conoscitivo (QC) e tenendo conto di una attenta analisi del *“Quadro generale di orientamento economico e finanziario”* che ha contraddistinto l’azione amministrativa del parco negli anni antecedenti alla formazione del PIP, per ognuno dei settori chiave del Parco e seguendo le indicazioni legislative regionali, individua, argomenta e declina le linee di orientamento e le azioni per l’attribuzione degli incentivi. Essi sono rivolti in particolare a sostenere:

- *Politiche di sviluppo delle attività agricole, zootecniche e forestali;*
- *Politiche di mantenimento dei servizi e delle funzioni di presidio territoriale;*
- *Politiche di innovazione delle attività di controllo e qualificazione della risorsa lapidea.*

Occorre tuttavia in questa sede evidenziare come la Sezione di programmazione (II), attraverso una attenta analisi di natura tecnico – finanziaria svolta sui bilanci dell’Ente Parco, mostra come la capacità economica dell’Ente Parco di influire effettivamente sul territorio attraverso azioni e interventi operativi aventi ricadute dirette sui contesi locali sia fortemente limitata.

A tal proposito sembra quindi necessario richiamare l’attenzione sull’opportunità ed esigenza di individuare fonti alternative di spesa che possano supportare l’Ente Parco nella conduzione di quelle attività che, secondo la LR 30/2015, hanno lo scopo di mantenere attivo il parco e la sua comunità dal punto di vista ambientale, economico e sociale.

Nell’individuazione delle fonti alternative è bene ricordare che l’Ente Parco svolge nel territorio una attività costante sia in termini di manutenzione e cura ambientale e paesaggistica, sia in termini di presidio territoriale. In questo senso, le fonti economiche alternative su cui poter fare forza devono principalmente essere considerate strutturali, ovvero costantemente reperibili o erogabili.

## 2.5. PARTECIPAZIONE E CONFRONTO ESTERNO

Il PIP è stato elaborato dando opportuno spazio ai momenti di confronto, concertazione, informazione e partecipazione, secondo quanto previsto dalla legislazione regionali in materia di valutazione ambientale strategica, di programmazione e di governo del territorio che disciplinano i vari passaggi previsti nel processo e nel procedimento di formazione del piano.

Al fine di coordinare al meglio le forme di partecipazione regolate dalle diverse leggi regionali, nonché nel rispetto del principio di non duplicazione delle attività di partecipazione (articolo 36 della LR 65/2104) e valutazione e del conseguente obiettivo di evitare l’aggravio o la ridondanza dei procedimenti, l’atto di avvio del procedimento ha definito e predisposto un apposito *“Programma di informazione e partecipazione”* del PIP, tenendo conto delle seguenti disposizioni regolamentari:

- DPGR n. 4R/2017, Regolamento di attuazione dell’articolo 36, comma 4 LR 65/2014 (Norme per il governo del territorio). Informazione e partecipazione alla formazione degli atti di governo del territorio. Funzioni del garante dell’informazione e della partecipazione.
- DGR n. 1112/2017, Approvazione delle linee guida sui livelli partecipativi ai sensi dell’articolo 36, comma 5, della LR 65/2014 (Norme per il governo del territorio) e dell’articolo 17 del regolamento 4R/2017.
- DGR n. 534/2018, Approvazione delle linee guida per il procedimento di formazione, adozione e approvazione del Piano Integrato per il Parco (di cui agli articoli 27 e 29 della LR 30/2015).

Il PIP si configura in ragione di quanto disposto alla LR 30/2015 come atto di pianificazione della Regione Toscana, pertanto la gestione del relativo programma di informazione e partecipazione è di competenza del Garante regionale come definito dall’articolo 2, comma 1, lettera a) del Regolamento di cui alla DPGR n. 4R/2017,

Secondo i riferimenti regolamentari precedentemente richiamati, il Garante regionale è quindi il responsabile dell’attuazione del programma e, in questo quadro, assicura che la documentazione degli atti di governo del territorio risulti accessibile e adeguata alle esigenze di informazione e partecipazione nel rispetto dei livelli prestazionali, fissati nella regolamentazione e nelle linee guida regionali. Inoltre dà attuazione al programma al fine di assicurare, nelle diverse fasi procedurali, l’informazione e la partecipazione alla formazione del piano integrato per il parco dei cittadini, singoli e associati, nonché di altri soggetti interessati pubblici o privati.

Di seguito sono sintetizzati gli elementi costitutivi e gli strumenti “messi in campo” con il programma di informazione e partecipazione. In particolare:

1. *Il documento di sintesi “non tecnica”*. Come previsto dall’articolo 3, lettera a, delle Linee guida sui livelli partecipativi, la sintesi “non tecnica” propone i principali contenuti del PIP, come definiti al momento dell’avvio del procedimento, quale documento di introduzione e facilitazione del processo partecipativo, diretto a garantire una maggiore accessibilità e comprensibilità del piano a tutti i cittadini.

2. *L'apposita pagina web del garante.* Come previsto dall'articolo 3, lettera b, delle Linee guida sui livelli partecipativi, sé stata predisposta una pagina web del garante nella quale, oltre ad essere indicato l'indirizzo di posta elettronica del garante da utilizzare per qualsiasi comunicazione o contributo, è pubblicato il programma delle attività di informazione e partecipazione, i documenti di piano prodotti nell'ambito del procedimento e quelli che riassumo i contenuti delle attività promosse dal garante (verbali, comunicazioni, sintesi, presentazioni, report, ecc.), il documento di sintesi "non tecnica" e il costante aggiornamento delle attività in itinere.
3. *La partecipazione digitale.* Come previsto dall'articolo 3, lettera c, delle Linee guida sui livelli partecipativi, è stata attivata una forma di partecipazione digitale, in quanto idonea a raggiungere chiunque abbia interesse a partecipare, tramite l'attivazione di una pagina web del Garante con un format da compilare da parte dell'interessato nel quale inserire i propri dati e il contributo partecipativo, con la facoltà di georeferenziare il sito in relazione al quale si intende offrire il proprio contributo tramite il link a geoscopio attivato sullo stesso format. Il Garante, all'esito di tale partecipazione digitale, ha proceduto ad esaminare e istruire da un punto di vista oggettivo e soggettivo i contributi pervenuti, organizzando la sintesi per tematiche e argomenti emersi dalla consultazione informatica, coinvolgendo nell'analisi degli stessi anche la parte politica e la parte tecnica del Parco e della Regione, anteriormente all'adozione.
4. *Gli incontri pubblici.* Come previsto dall'articolo 3, lettera d, delle Linee guida sui livelli partecipativi, sono stati programmati diversi incontri pubblici, adeguatamente e tempestivamente pubblicizzati, suddivisi per ambiti territoriali, per tematiche ambientali e per categorie di cittadini interessati. In particolare tra i temi rilevanti posti all'attenzione degli incontri occorre evidenziare, tra gli altri:
  - Lo "statuto del territorio". Come previsto dall'articolo 4, delle Linee guida sui livelli partecipativi, dato atto che il PIP sostituisce i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello, ovvero è chiamato a gestire, tra l'altro, il Patrimonio territoriale e le Invarianti Strutturali, sono state previste modalità partecipative aventi ad oggetto esclusivamente lo "statuto del territorio", tramite l'effettuazione di un incontro pubblico, adeguatamente e tempestivamente pubblicizzato, avente ad oggetto tale tematica.
  - Le "trasformazioni urbanistiche ritenute più rilevanti". Come previsto dall'articolo 5, delle Linee guida sui livelli partecipativi, dato atto che il PIP sostituisce i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello, ovvero è chiamato a gestire, tra l'altro, l'articolazione generale del parco in zone a diverso grado di protezione e le aree contigue di cava, sono state previste modalità partecipative aventi ad oggetto esclusivamente le "trasformazioni urbanistiche ritenute più rilevanti", tramite l'effettuazione di un incontro pubblico, adeguatamente e tempestivamente pubblicizzato, avente ad oggetto tale tematica.

Il programma di informazione e partecipazione del PIP ha previsto in particolare lo svolgimento di 6 incontri che, in ragione dell'emergenza Covid-19, sono stati prevalentemente svolti in modalità "Webinar" e che hanno visto il coinvolgimento degli attori locali secondo tematiche chiave e rilevanti caratterizzanti e significative per il contesto apuano riferibili alla pluralità delle categorie e dei soggetti che rappresentano la comunità locale.

Sulla base delle diverse e al contempo rilevanti sollecitazioni emerse nei primi 6 incontri la partecipazione ha visto anche la calendarizzazione di incontri tematici con specifiche realtà associative (ambientaliste, culturali e delle categorie economiche), nonché una specifica attività di consultazione e confronto tecnico – amministrativo, coordinata e animata dal RUP e dal Consiglio direttivo, con la Comunità di Parco e le rappresentanze istituzionali dei singoli Comuni. Infine, allo scopo di verificare in corso d'opera le metodologie e le problematiche rilevanti ai fini della definizione del piano e con specifico riferimento alla corretta applicazione del quadro di riferimento legislativo, regolamentare e pianificatorio vigente, sono stati anche promossi seminari e riunioni di indirizzo e verifica con le diverse strutture tecniche e con le agenzie regionali competenti in materia. La sintesi dei contenuti emersi nel processo partecipativo e gli esiti delle complessive attività di consultazione sono descritte e sintetizzate nell'apposito "**Rapporto del Garante**" redatto ai sensi dell'articolo 38 della LR 65/2014 che reca tra l'altro i contenuti che sostanziano " ... i risultati delle



attività di informazione e partecipazione poste in essere nell'ambito del procedimento di formazione ...” del PIP e le modalità mediante le quali essi “... contribuiscono alla definizione dei contenuti di piano, secondo le determinazioni motivatamente assunte dall'amministrazione procedente ...” e a cui si rimanda per informazioni di maggiore dettaglio, per l'approfondimento dei temi e delle problematiche rilevanti e per gli esiti che l'attività di partecipazione ha scaturito in ordine alla definizione delle scelte di piano.

## 2.6. CRONOPROGRAMMA (IN RELAZIONE AL PROCESSO DI FORMAZIONE)

Di seguito, anche tenendo a riferimento le disposizioni circa le modalità e il procedimento di formazione definiti dalla legislazione vigente in materia (LR 30/2016 e LR 65/2014), è indicato il sintetico cronoprogramma delle fasi di formazione del piano integrato per il parco che comprendono l'avvio del procedimento, la predisposizione della proposta di piano, la sua adozione e la sua definitiva approvazione, con relativa acquisizione di efficacia.

FASI DEL PROCEDIMENTO	SOGGETTI	TEMPI
<b>1. Fase propedeutica all'avvio del procedimento</b>		
Predisposizione dei documenti per l'avvio del procedimento (Relazione di avvio del procedimento, Documento preliminare di VAS, Informativa preliminare ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto regionale); Acquisizione del parere della Comunità di Parco e del Comitato scientifico; Approvazione dei documenti con delibera di Consiglio direttivo; Trasmissione dei documenti alla Giunta regionale;	Parco Alpi Apuane	Luglio 2019
Avvio del procedimento		
Acquisizione del parere della Consulta tecnica delle aree protette; Delibera di avvio del procedimento della Giunta regionale; Informativa preliminare della Giunta al Consiglio regionale ai sensi dell'art. 48 dello Statuto regionale;	Regione Toscana	Novembre 2019
Trasmissione dell'avvio del procedimento al Segretariato Regionale del MiBAC e alla locale Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, ai fini del processo di conformazione al PIT PPR	Regione Toscana	Novembre 2019
Avvio del processo di informazione e partecipazione	Garante regionale informazione e partecipazione	Febbraio 2020 avvio Giugno 2021 fine
<b>2. Predisposizione del piano e degli elaborati di VAS</b>		
Predisposizione del progetto di piano e degli elaborati di VAS	Parco Alpi Apuane	Ottobre 2021
Approvazione del progetto di piano da parte del Consiglio direttivo del Parco, previo parere della Comunità di Parco e del Comitato scientifico;  1° fase - approvazione della proposta di PIP – marzo 2022 2° fase - approvazione delle modifiche alla proposta di PIP – dicembre 2022 3° fase – correzione errori materiali – marzo 2023  1° Trasmissione alla Giunta Regionale (aprile 2022) 2° Trasmissione alla Giunta Regionale (dicembre 2022) 3° Trasmissione alla Giunta Regionale (marzo 2023)	Parco Alpi Apuane	Marzo 2022 proposta  Dicembre 2022 proposta modificata  Marzo 2023 proposta corretta
<b>3. Adozione del piano – primo periodo</b>		
Acquisizione del parere della Consulta tecnica delle aree protette;	Regione Toscana	Febbraio 2023
Proposta di deliberazione della Giunta Regionale;		Marzo 2023
<b>4. Adozione del piano – secondo periodo</b>		
Adozione del piano con delibera di Consiglio Regionale;	Regione Toscana	Maggio 2023
Trasmissione del piano adottato al Segretariato Regionale del MiBAC e alla locale Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, ai fini del processo di conformazione al PIT PPR;	Regione Toscana	Maggio 2023
Pubblicazione del piano sul BURT;	Regione Toscana	Maggio 2023

<b>5. Osservazioni-controdeduzioni, elaborazione proposta finale</b>		
Acquisizione delle osservazioni; Controdeduzioni alle osservazioni; Approvazione della proposta finale di piano da parte del Consiglio direttivo del Parco, previo parere della Comunità di Parco e del Comitato scientifico; Trasmissione della documentazione alla Giunta Regionale;	Parco Alpi Apuane	Novembre 2023
Trasmissione del piano controdedotto al Segretariato Regionale del MiBAC e alla locale Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, ai fini del processo di conformazione al PIT PPR	Parco Alpi Apuane	Novembre 2023
Conferenza paesaggistica, prima seduta	Regione Toscana Segretariato MiBAC Soprintendenza	Dicembre 2023
<b>6. Approvazione del piano</b>		
Acquisizione del parere della Consulta tecnica delle aree protette; Proposta di deliberazione della Giunta Regionale; Approvazione del piano con delibera di Consiglio Regionale;	Regione Toscana	Febbraio 2024
Trasmissione del piano approvato al Segretariato Regionale del MiBAC e alla locale Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, ai fini del processo di conformazione al PIT PPR	Regione Toscana	Febbraio 2024
Conferenza paesaggistica, seconda seduta	Regione Toscana Segretariato MiBAC Soprintendenza	Febbraio 2024
Pubblicazione del piano sul BURT; Il piano acquista efficacia; Il piano viene conferito al sistema informatico geografico regionale;	Regione Toscana	Marzo 2024

In merito alle indicazioni contenute nella precedente tabella si specifica che attualmente il procedimento di formazione del PIP si trova alla conclusione della terza fase.

### 3. ASPETTI ED ELEMENTI VALUTATIVI DEL PIP

#### 3.1. VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA E DI INCIDENZA

Come è noto e secondo quanto delineato nel Documento preliminare di VAS che correda l'atto di avvio del procedimento di formazione del PIP, il processo di VAS accompagna tutto il complessivo percorso di formazione del piano, valorizzando i contenuti specialistici, soprattutto di quadro conoscitivo (QC), relativi alle diverse discipline e alle diverse strutture patrimoniali, verificando in tempo reale i potenziali effetti ambientali delle ipotesi propositive (siano esse statutarie, operative, gestionali o programmatiche), al fine di perseguire una costante coerenza con le finalità dell'Ente Parco e gli obiettivi indicati con l'atto di avvio del procedimento, ma anche con gli obiettivi individuati per il territorio apuano dalla Strategia regionale per la biodiversità, quale parte integrante del PAER 2015-2020, nonché degli obiettivi e della complessiva disciplina paesaggistica del PIT/PPR. La procedura di VAS si sviluppa a tal fine nel pieno rispetto della Direttiva 2001/42/CE con particolare riferimento a:

- a) *garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente;*
- b) *contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi;*
- c) *favorire le condizioni per uno sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione degli effetti connessi all'attività economica;*
- d) *assicurare che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non comprometta la qualità della vita e le opportunità delle generazioni future.*

Lo sviluppo del processo di VAS e la redazione degli elaborati del quadro valutativo, deve essere al contempo coerente con riferimenti normativi nazionali rappresentati dal D.Lgs 152/2006 e dai successivi D.Lgs 4/2008 e D.Lgs 128/2010. In particolare l'articolo 4, c. 3 del D.Lgs 152/2006 evidenzia come la VAS ha lo scopo di "... assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica ...". La VAS è inoltre elaborata secondo quanto richiesto dalla normativa regionale di recepimento e in particolare dalla LR 65/2014 "Norme per il governo del territorio" e dalla LR 10/2010, con particolare riferimento ai contenuti dell'articolo 24 della LR 10/2010 e del relativo dell'Allegato 2. Tra i regolamenti di attuazione delle disposizioni della LR 65/2014 costituisce inoltre un utile riferimento per il processo di VAS anche il Regolamento di cui alla DPGR n. 32R/2017. Nello specifico, ai sensi dell'articolo 14 della LR 65/2014, il PIP è quindi assoggettato all'attività e al processo di "Valutazione Ambientale Strategica" (VAS), di cui alla LR 10/2010, che risulta documentata, descritta e argomentata mediante gli elaborati del "**Quadro valutativo**" (QV) che si compone del "**Rapporto ambientale**" (RA) di VAS (elaborato QV.1), redatto ai sensi e secondo le modalità di cui all'articolo 24 della LR 10/2010, dello "**Studio di incidenza**" (SIA) della VINCA (elaborato QV.2) e della "**Sintesi non tecnica**" (elaborato QV.3). In particolare:

- Il "**Rapporto Ambientale**" (RA) di VAS recepisce i dati e le informazioni del quadro conoscitivo (QC) e contiene inoltre l'analisi e la verifica di coerenza (interna ed esterna) con i piani e programmi sovraordinati pertinenti il PIP, i dati e le informazioni di caratterizzazione dello stato attuale dell'ambiente e del territorio alla scala del Parco e delle relative aree contigue, nonché la verifica degli effetti significativi sull'ambiente potenzialmente determinabili con l'attuazione del quadro propositivo (QP) del PIP e le conseguenti "**misure di controllo**" da osservare e gli "**indicatori**" da utilizzare ai fini del monitoraggio secondo quanto a tal fine disposto dalle Norme di piano del PIP.
- Lo "**Studio di Incidenza**" (SIA) per la VINCA contiene altresì l'analisi di coerenza del PIP rispetto agli obiettivi di conservazione dei Siti della Rete Natura 2000 e la valutazione dei livelli di incidenza delle determinazioni progettuali e disposizioni normative del PIP rispetto all'integrità degli habitat

e delle specie vegetali e animali di interesse comunitario o di interesse conservazionistico, così come indagate e analizzate dallo stesso PIP. Lo studio integra gli elementi conoscitivi e valutativi del PIP ai fini dell'individuazione dei possibili effetti diretti e indiretti, a breve e a lungo termine, che il quadro propositivo (QP) - con particolare riferimento per le determinazioni progettuali e disposizioni normative aventi l'efficacia di "prescrizioni" - potrebbe esercitare sui Siti della Rete Natura 2000 (ZPS e ZSC), anche in relazione agli obiettivi di conservazione degli stessi indicati nelle "Misure minime di conservazione", di cui alle DGR 454/2008 e DGR n. 1223/2015. Lo studio contiene infine le eventuali "misure di controllo" da osservare e gli "indicatori" da utilizzare che integrano quelle di controllo espresse nel RA di VAS.

#### - Valutazione ambientale e strategica (VAS) del piano

Ai sensi dell'articolo 24 della LR 10/2010, il "**Rapporto ambientale**" (RA) di VAS contiene in particolare le informazioni di cui all'Allegato 2 alla stessa legge regionale e in particolare:

- a) *individua, descrive e valuta gli impatti significativi sull'ambiente, sul patrimonio culturale e paesaggistico e sulla salute derivanti dall'attuazione del piano o del programma;*
- b) *individua, descrive e valuta le ragionevoli alternative, alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma, tenendo conto di quanto emerso dalla consultazione di cui all'articolo 23;*
- c) *concorre alla definizione degli obiettivi e delle strategie del piano o del programma;*
- d) *indica i criteri di compatibilità ambientale, le misure previste per impedire, ridurre e compensare gli eventuali impatti negativi sull'ambiente, gli indicatori ambientali di riferimento e le modalità per il monitoraggio;*
- e) *dà atto delle consultazioni di cui all'articolo 23 ed evidenzia come sono stati presi in considerazione i contributi pervenuti.*

Tenendo a riferimento quanto ulteriormente indicato all'Allegato VI del D.Lgs 152/2006 il RA di VAS del PIP (*elaborato QV.1 Rapporto ambientale di VAS*) risulta sommariamente articolato con i seguenti contenuti:

- Quadro di riferimento della pianificazione delle aree protette e del parco regionale;
- Criteri e metodi per la realizzazione del processo di VAS e la redazione del RA (quadro normativo, quadro metodologico e procedurale di riferimento);
- Sintesi dei contenuti dei documenti di avvio del procedimento e obiettivi del piano (documento preliminare di VAS, obiettivi generali e specifici del piano integrato del parco);
- Enti pubblici coinvolti, soggetti istituzionali e soggetti competenti in materia ambientale (SCA) articolazioni ed esiti del processo partecipativo;
- Struttura e sintesi dei contenuti del Piano Integrato del Parco (PIP), finalità e contenuti di conformità al PIT/PPR, elaborati costitutivi, articolazione della Sezione pianificatoria (I), Disciplina statutaria (ambiti di paesaggio e unità territoriali di paesaggio, patrimonio territoriale e invariante strutturali), Disciplina operativa (zonizzazione del parco, aree contigue di cava e bacini estrattivi), articolazione della Sezione programmatica, quadro propositivo. strategie, progetti e programmi di sviluppo sostenibile locale;
- Analisi dei rapporti tra il PIP e altri piani e programmi (**coerenza esterna**), Piano regionale di sviluppo PRS 2016-2020, Piano ambientale ed energetico regionale (PAER), Pianificazione territoriale e urbanistica, Strumenti di riferimento per la pianificazione relativi agli aspetti idraulici, geologici e qualità delle acque, Strumenti di riferimento per la pianificazione relativi a infrastrutture, qualità aria e energia, ulteriori strumenti di pianificazione di settore;
- Analisi dei rapporti tra obiettivi e previsioni di piano (**coerenza interna**), obiettivi di sostenibilità per il territorio del parco e altri obiettivi di sostenibilità internazionali, europei e nazionali;
- Elementi di criticità e vulnerabilità ambientale del territorio apuano;
- Componenti ambientali: analisi dello stato attuale, valutazione degli effetti del PIP e misure di mitigazione, con riferimento a suolo e sottosuolo, ecosistemi e biodiversità, paesaggio, patrimonio rurale, storico-culturale, architettonico e archeologico, qualità dell'aria, acque interne

- e risorse idriche, popolazione e aspetti socio-economici, rifiuti, energia;
- Descrizioni della alternativa di Piano integrato del Parco (proposta “tecnica” del luglio 2021);
- Sintesi non tecnica e **piano di monitoraggio**.

Rimandando direttamente alla lettura dei documenti richiamati per l’approfondimento dei temi e delle questioni aventi rilevanza ai fini valutativi, preme in questa sede ricordare che, coerentemente con quanto richiesto dalla normativa di riferimento, nel RA sono stati quindi individuati, descritti e valutati i possibili effetti che le previsioni contenute nel PIP potrebbero avere sull’ambiente e più in generale sul territorio, il paesaggio e gli assetti economico – sociali, i cui contenuti divengono essenziali per definire e verificare la coerenza tra le azioni previste dal Piano e gli obiettivi di sostenibilità ambientale definite ai diversi livelli istituzionali e per verificarne la complessiva e sostanziale compatibilità.

Il RA inoltre, secondo approccio metodologici ampiamente sperimentati, individua, descrive e valuta inoltre le ragionevoli alternative, alla luce degli obiettivi e dell’ambito territoriale di riferimento potenzialmente interessato, anche tenendo conto di quanto emerso dalla fase di consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale (SCA), di cui dà atto, evidenziando al contempo come e con quali modalità siano stati presi in considerazione i contributi pervenuti. Indica infine le misure previste per impedire, ridurre e compensare gli eventuali o possibili effetti negativi sull’ambiente, gli indicatori ambientali di riferimento e le modalità per il successivo monitoraggio del piano.

Per la redazione del RA sono state a tal fine prese a riferimento le “*Linee guida per l’analisi e la caratterizzazione delle componenti ambientali*” (ISPRA, 2017). In questo quadro lo stato delle diverse componenti ambientali, la loro tendenza nel tempo e la valutazione degli effetti significativi che l’attuazione del PIP potrebbe avere sono descritti anche mediante l’uso di un insieme di indicatori, scelti in funzione di specifici obiettivi di sostenibilità, del contesto territoriale di riferimento e della disponibilità dei dati. Per la scelta degli indicatori si è fatto riferimento al set di indicatori diffusamente utilizzati in ambito regionale per il reporting ambientale e l’aggiornamento periodico dello “stato dell’ambiente” e a quelli utilizzati in recenti esperienze di processi di VAS di Piani di area vasta. Per la metodologia di valutazione e la scelta degli indicatori si è inoltre fatto riferimento al modello DPSIR (Determinanti, Pressioni, Stato, Impatti, Risposte), sviluppato nell’ambito dell’EEA (European Environment Agency, 1998) e adottato a livello nazionale e regionale per lo sviluppo del sistema conoscitivo e dei controlli in campo ambientale.

#### - Valutazione di incidenza ambientale (VINCA) del piano

Nell’ambito del processo di costruzione del PIP delle Alpi Apuane e del complementare percorso di VAS descritto al precedente paragrafo, di cui alla LR 10/2010, la presenza di numerosi Siti interni al Sistema Natura 2000 (10 ZSC e 1 ZPS secondo l’ultimo aggiornamento dell’elenco regionale dei Siti) descritti ed elencati al precedente paragrafo 2.2, ha comportato l’attivazione di un complementare processo di Valutazione di incidenza (VI).

L’apposito “**Studio di incidenza**” (SIA) per la VINCA che correda e qualifica il progetto di piano, è stato dunque predisposto ed elaborato in considerazione dei contenuti e delle disposizioni della normativa di settore, di livello nazionale e comunitario, e in particolare della LR 30/20150 e del DPR 120/2003, che all’articolo 6, comma 1 e 2, dispone: “... nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione. [...] I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all’allegato G, uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla valutazione di incidenza sono presentati, nel caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e, nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, alle regioni e alle province autonome competenti [...] ...”.

Lo studio è stato sviluppato anche considerando l’interpretazione ufficiale dell’articolo 6 della

Direttiva 92/43/CEE, contenuta nella "(...) ... Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva Habitat ..." dove viene indicato che "... la probabilità di incidenze significative può derivare non soltanto da piani o progetti situati all'interno di un sito protetto, ma anche da piani o progetti situati al di fuori di un sito protetto [...]. La procedura dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4, è attivata non dalla certezza ma dalla probabilità di incidenze significative derivanti non solo da piani o progetti situati all'interno di un sito protetto, ma anche da quelli al di fuori di esso ...".

Lo Studio di Incidenza valuta quindi i rapporti tra le previsioni dell'intero PIP e i seguenti Siti appartenenti alla Rete Natura 2000:

- ZSC IT5110006 Monte Sagro
- ZSC IT5110007 Monte Castagnolo
- ZSC IT5110008 Monte Borla – Rocca di Tenerano
- ZSC IT5120008 Valli glaciali Orto di Donna Solco di Equi
- ZSC IT5120009 Monte Sumbra
- ZSC IT5120010 Valle del Serra - Monte Altissimo
- ZSC IT5120011 Valle del Giardino
- ZSC IT5120012 Monte Croce – Monte Matanna
- ZSC IT5120013 Monte Tambura – Monte Sella
- ZSC IT5120014 Monte Corchia – Le Panie
- ZPS IT5120015 Praterie primarie e secondarie delle Apuane

Tale sistema è inoltre integrato con i Siti di interesse regionale, oggi non più riconosciuti dalla LR 30/2015 e in particolare per il PIP delle Alpi Apuane:

- SIR IT5120104 Monte Palodina

Esternamente al parco regionale ma ecologicamente ad esso collegati, sono inoltre presenti e da considerare due nuclei del SIR IT5120103 Rupi basaltiche di Piazza al Serchio e Poggio

L'area protetta dal sistema dei siti Natura 2000 è costituita da 16.974 ettari relativa ai siti Direttiva habitat e 17.320 ettari relativa ai siti Direttiva uccelli. Le due tipologie di Siti in buona parte si sovrappongono, ovvero interessano medesime aree, che a loro volta sono in buona parte comprese all'interno dell'area parco e della area contigua ad eccezione di piccole porzioni delle ZSC Monte Sagro, Valle del Serra – Monte Altissimo e della ZPS Praterie primarie e secondarie delle Apuane.

La reale superficie complessiva di Siti Natura 2000 interna alla complessiva Area Protetta (area parco e aree contigue secondo il PdP vigente) è di 21.037 ha pari a circa il 41%, in gran parte concentrati nell'area parco.

Nell'ambito del processo di VINCA lo SIA valuta quindi i rapporti tra le previsioni del PIP e la locale rete di Siti Natura 2000, interni o confinanti con il territorio del Parco regionale. Nel caso delle Alpi Apuane tale valutazione è parte integrante del procedimento di VAS, come richiesto dai vigenti riferimenti normativi. In tal caso infatti "... il RA deve essere accompagnato da un apposito studio di incidenza, contenente gli ulteriori e specifici elementi di conoscenza e di analisi previsti dall'allegato G del DPR 357/1997 e la VAS dà atto degli esiti della valutazione di incidenza effettuata ..." (articolo 73 ter nella LR 10/2010 e smi). L'autorità competente per il procedimento di VAS del PIP esprimerà quindi il parere motivato previa acquisizione della valutazione di incidenza "... effettuata dalla struttura competente in base all'ordinamento dell'ente ...".

Le fasi di redazione dello SIA e la sua struttura interna risultano coerenti con il modello di organizzazione descritto nei documenti: "Valutazione dei piani e dei progetti che possono avere incidenze significative sui Siti Natura 2000 - Guida metodologica alle indicazioni dell'articolo 6 comma 3 e 4 della direttiva Habitat" della CE, DG Ambiente (2002), "Gestione dei siti Natura 2000. Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE" della CE, DG Ambiente (2019) e nel "Manuale per la gestione dei siti Natura 2000" del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. In particolare sono individuate le seguenti fasi:

- **Screening:** processo che identifica le possibili incidenze su un Sito Natura 2000 di un piano o un progetto, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, e che porta alla decisione di procedere alla valutazione d'incidenza qualora tali incidenze risultino significative in relazione agli obiettivi di conservazione del Sito.

- *Valutazione vera e propria*: analisi dell'incidenza sull'integrità del Sito Natura 2000 del piano o del progetto, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, nel rispetto della struttura e della funzionalità del Sito e dei suoi obiettivi di conservazione e l'individuazione di eventuali misure di mitigazione.
- *Definizione di soluzioni alternative*: processo che esamina modi alternativi di raggiungere gli obiettivi del progetto o del piano evitando incidenze negative sull'integrità del Sito Natura 2000.
- *Definizione di misure di compensazione*: qualora non esistano soluzioni alternative e nei casi in cui, per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, è necessario che il progetto o il piano vengano comunque realizzati, devono essere individuate azioni in grado di bilanciare in modo proporzionato le incidenze negative previste.

Il passaggio da una fase alla successiva non è obbligatorio, bensì consequenziale alle informazioni e ai risultati ottenuti. Ogni conclusione raggiunta durante la procedura progressiva di valutazione è quindi puntualmente motivata e documentata. L'analisi della compatibilità del PIP e della potenziale incidenza con le specie, gli habitat e l'integrità complessiva del Sito o dei Siti è effettuata tramite una iniziale raccolta della documentazione bibliografica, dei DB naturalistici, delle analisi interne ai quadri conoscitivi (QC) del Piano, del precedente e approvato PdP e dei quadri conoscitivi dei Piani di gestione dei Siti Natura 2000 in corso di svolgimento. È inoltre consultato il Formulario standard descrittivo dei Siti, le informazioni interne alle *Istruzioni tecniche per la conservazione dei Siti*, di cui alla DGR 644/04 e le *Misure di conservazione regionali*, di cui alle DGR 1223/2015 e 454/2008. Il processo di VINCA valorizza anche i nuovi elaborati relativi alla perimetrazione degli habitat di interesse comunitario all'interno dei Siti Natura 2000 (progetto regionale HaSCITu), i cui risultati sono stati approvati con DGR n. 505/2018, nonché i recenti riferimenti regionale per la individuazione delle previsioni o progetti "non atti a determinare incidenze significative", di cui alla DGR n. 119/2018.

Le interferenze sono verificate considerando la qualità e la capacità di rigenerazione delle risorse naturali del contesto apuano e la capacità di carico dell'ambiente naturale. A tal fine l'analisi della Rete ecologica toscana (RET), peraltro approfondita e articolata nel quadro conoscitivo (QC) del PIP, consente di agevolare questa non semplice fase di valutazione delle previsioni esterne ai Siti.

Lo SIA tiene conto e valorizza infine i contenuti della "*Strategia regionale per la biodiversità*", come approvata nell'ambito del "*Piano ambientale ed energetico regionale*" (PAER), di cui alla DCR 11 10/2015 e del PIT/PPR, ciò con particolare riferimento ai contenuti della II Invariante e agli elementi strutturali e funzionale della Rete ecologica regionale.

### 3.2. QUADRO VALUTATIVO. ELEMENTI PER LA VERIFICA DELLA COERENZA

Rimandando all'elaborato "*QV.1 Rapporto Ambientale (RA) di VAS*" del "*Quadro valutativo*" (QV), ed in particolare ai Capitoli 7, 8 e 14 per informazioni e indicazioni di dettaglio, di seguito sono sommariamente sintetizzati gli aspetti e gli elementi di coerenza del Quadro propositivo del PIP in relazione agli altri strumenti della programmazione e pianificazione territoriale e di settore (coerenza esterna), ovvero in relazione agli obiettivi generali e specifici espressi in avvio del procedimento (coerenza interna).

Relativamente all'analisi della coerenza esterna e interna del PIP si rimanda anche ai contenuti della ***Relazione del Responsabile Unico del Procedimento (RUP)*** allegata allo stesso Piano: "*Coerenza interna ed esterna delle previsioni di piano*", realizzata ai sensi dell'art.92, comma 5, lettera a, e art.18, comma 2 della LR 65/2014.

#### - Valutazione di coerenza esterna

In ossequio alle disposizioni definite dal quadro di riferimento legislativo e regolamentare descritto al precedente Paragrafo 2.1, ai fini di perseguire il principio di non duplicazione delle attività e dei

processi di valutazione (LR 10/201 e LR 65/2014), l'analisi di coerenza esterna è svolta dal PIP nell'ambito del Rapporto Ambientale (RA) di VAS ed in particolare al Capitolo 7. In particolare il RA illustra i piani e programmi presi in considerazione nell'ambito del processo di costruzione del PIP o comunque di Piani da valutare nell'ambito della "illustrazione del rapporto con altri pertinenti piani e programmi" (LR 10/2010 All. 2, lett. a) cit.). In particolare per la verifica di coerenza esterna sono stati presi in considerazione i contenuti dei seguenti piani e programmi:

- *Piano regionale di sviluppo PRS 2016-2020;*
- *Piano ambientale ed energetico regionale (PAER);*
- *Pianificazione territoriale e urbanistica (regionale, provinciale, comunali), con uno specifico approfondimento dedicato al Piano Indirizzo Territoriale (PIT) con valenza di Piano Paesaggistico Regionale (PPR);*
- *Strumenti di riferimento per la pianificazione relativi agli aspetti idraulici, geologici e qualità delle acque, con specifici approfondimenti riferiti a: Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del Distretto Appennino settentrionale (PGRA), per gli ex bacini regionali toscani (Magra, Toscana Nord, Serchio), Piano di gestione delle acque (PGA) Distretto Appennino settentrionale, Piani di Assetto Idrogeologico (PAI) vigenti per i seguenti bacini: Magra, Serchio, Toscana Nord; Progetto di Piano (PAI) Dissesti geomorfologici, Piano Regionale Cave (PRC), Piani Attuativi di Bacino Estrattivo (PABE) dei singoli comuni; Piano di Tutela delle acque della Toscana;*
- *Strumenti di riferimento per la pianificazione relativi a infrastrutture, qualità aria e energia, con specifici approfondimenti riferiti a: Piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM), Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQAA), Piani di classificazione acustica (PCCA) comunali, Piano regionale Amianto, Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati, Piano di sviluppo di Terna 2020;*
- *Ulteriori strumenti di pianificazione di settore, con specifici approfondimenti riferiti a: Strategia regionale per la biodiversità, Misure di conservazione dei Siti Natura 2000, Piano di sviluppo rurale (PSR), Piano Regionale Agricolo Forestale (PRAF).*

Per ogni singolo piano o programma la verifica di coerenza procede con la descrizione dei contenuti essenziali ed aventi rilevanza ai fini della pianificazione del parco, effettua la ricognizione delle finalità, degli obiettivi (generali e/o specifici), effettua una comparazione "ragionata" rispetto a quelli definiti dal PIP e procede a valutarne gli elementi di complementarietà, sinergia, ovvero interferenza o divergenza. In questo quadro sono quindi definite conseguenti "Considerazioni finali sui livelli di coerenza della proposta di Piano integrato" nelle diverse alternative progettuali considerate, anche descrivendo le modalità mediante le quali il Quadro propositivo del PIP individua soluzioni, azioni e modalità per il superamento di eventuali criticità o fattori di possibile incoerenza.

In conclusione il RA, secondo quanto precedente argomentato, argomenta e quindi accerta che "... il PIP attraverso la definizione del quadro conoscitivo (QC) e del quadro propositivo (QP) della Sezione di pianificazione (I) e della Sezione di programmazione (II) assicura, quale strumento di pianificazione e programmazione del parco, il rispetto o l'applicazione delle disposizioni e indicazioni (di diverso e articolato livello d'efficacia) dei seguenti piani e programmi regionali:

- *Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2016/2020, approvato con risoluzione del Consiglio Regionale n. 47 del 15 marzo 2017;*
- *Piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico regionale (PPR), approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 37 del 27 marzo 2015;*
- *Piano Regionale Cave (PRC), approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 47 del 21 luglio 2020;*
- *Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER), approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 10 del 11 febbraio 2015.*

*Fermo restando la natura sovraordinata del PIP, esso tiene conto e recepisce le indicazioni di natura conoscitiva e propositiva contenute nei suddetti piani e programmi, procedendo alle attività di adeguamento o conformazione in ragione dell'eventuale prevalenza, ovvero efficacia prescrittiva, di determinate discipline in forza della legislazione nazionale e regionale vigente in materia ...".*



## - Valutazione di conformità' a specifici piani sovraordinati e al PIT/PPR

Il PIP, partendo dall'attenta considerazione del Piano del Parco (PdP) vigente e dalla preliminare verifica degli effetti e degli esiti determinati dalla sua gestione, nel procedere alle necessarie attività di conformazione al quadro di riferimento legislativo e pianificatorio descritto nel precedente capitolo 2, propone la definizione di una forma e una struttura del piano che persegue l'equilibrio tra esigenze di conservazione ed istanze di innovazione poste alla base delle finalità istitutive del Parco Regionale delle Alpi Apuane, mantenendo al contempo saldo il riferimento alle esperienze che emergono nel contesto territoriale e alle istanze formulate dalle comunità locali interessate, evitando di disperdere il proficuo lavoro di produzione ed elaborazione conoscitiva ed interpretativa e di conseguente elaborazione propositiva svolto nel lungo processo di formazione ed approvazione degli strumenti di pianificazione vigenti del parco e di quelli promossi ed elaborati ai diversi livelli istituzionali in conformazione al Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) con valenza di Piano Paesaggistico Regionale (PPR).

In questo quadro, tenendo conto delle "Linee guida per la conformazione al PIT/PPR di piani di settore regionali" (di cui all'allegato "G" della Decisione di Giunta Regionale n. 52 del 15.9.2020), è stata predisposta una apposita **"Relazione di conformità" al piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico regionale (PPR) e di coerenza agli altri piani e programmi regionali vigenti (PAER, PRC, PRS, PGRA)**, a cui si rimanda per approfondimenti ed indicazioni di dettaglio e che articola, argomenta ed attesta i profili ed i contenuti conformativi del piano rispetto ai piani e strumenti sovraordinati secondo le disposizioni della LR 65/2014 e, più in specifico, del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico Regionale, facendo riferimento diretto o indiretto ai documenti generali del PIP (Relazione generale e Norme tecniche di attuazione e gestione comprensive dei relativi allegati della Sezione pianificatoria) di cui acquisisce i contenuti e anche specifiche parti, funzionali alla migliore ed esaustiva definizione ed argomentazione del quadro conformativo assunto dal PIP.

Come è possibile evincere dalla complessiva lettura dei diversi contenuti della suddetta relazione, il PIP è redatto in coerenza con i quadri conoscitivi e in conformità con i quadri propositivi del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) con valenza di Piano Paesaggistico Regionale (PPR). In particolare:

- la Disciplina statutaria (Statuto del territorio) della Sezione di pianificazione (I) del PIP è conforme alla disciplina statutaria del PIT/PPR, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 20 della Disciplina di piano dello stesso PIT/PPR, secondo quanto a tal fine disposto nelle Norme del piano dello stesso PIP (articoli 3 e 8);
- la Disciplina operativa (conformativa) della Sezione di pianificazione (I) è coerente con la Strategia di sviluppo territoriale del PIT/PPR, in relazione alle relative finalità istitutive del Parco Regionale, secondo quanto a tal fine indicato nelle Norme del piano dello stesso PIP (articoli 3 e 15);
- la Sezione di programmazione (II), unitamente agli strumenti di attuazione individuati e disciplinati dal PIP, concorrono alla complessiva attuazione e realizzazione della Strategia di sviluppo territoriale del PIT/PPR, in relazione alle funzioni e competenze attribuite all'Ente Parco, secondo quanto a tal fine indicato nell'elaborato denominato *"QP.1 Strategie, azioni e progetti di paesaggio e sviluppo sostenibile locale"*;

Il PIP, per la natura stessa di strumento della pianificazione e programmazione di un'area protetta (Parco Regionale delle Alpi Apuane), costituisce strumento di attuazione, specificazione e integrazione della disciplina paesaggistica del PIP/PPR con specifico riferimento alla categoria di *"Bene paesaggistico"* tutelato per legge di cui all'articolo 142 lettera f) del D.Lgs. 42/2004 (si veda al riguardo quanto descritto al precedente paragrafo 2.3).

Il PIP, conforme e adeguato al PIT/PPR, concorre evidentemente e per la natura stessa dello strumento di pianificazione alla tutela del paesaggio regionale e di quello del contesto apuano ai sensi dell'articolo 60 della LR 65/2014.

Più in dettaglio, in coerenza con la combinata applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 della

LR 30/2015 e agli articoli 6 e 95 della LR 65/2014:

- a) la *"Disciplina statutaria"* della Sezione di pianificazione (I) del PIP, assicura il rispetto della prevalente disciplina statutaria e dei Beni paesaggistici del PIT/PPR; declina e dettaglia la prevalente disciplina d'uso degli Ambiti di paesaggio con riferimento all'articolazione degli stessi in Unità Territoriali di Paesaggio; specifica e dettaglia il Patrimonio territoriale regionale nel contesto apuano, in relazione alle funzioni proprie e delegate agli enti parco e con particolare riferimento alle finalità istitutive del Parco Regionale delle Alpi Apuane, definendo i principi e le regole (obiettivi e direttive) per l'utilizzazione e la riproduzione dello stesso Patrimonio territoriale, qualificate quali Invarianti Strutturali del parco;
- b) la *"Disciplina operativa"* della Sezione di pianificazione (I) del PIP, costituisce strumento di attuazione e integrazione della prevalente disciplina dei Beni paesaggistici del PIT/PPR, individuando la perimetrazione definitiva del Parco e delle relative aree contigue (AC), recependo la specifica la disciplina dei Bacini estrattivi delle Alpi Apuane ed individuando - per le specifiche competenze - la perimetrazione definitiva delle aree contigue di cava (ACC) nell'ambito delle quali disposizioni normative di compatibilità ambientale e paesaggistica delle attività estrattive; concorre altresì all'attuazione alla scala locale della strategia di sviluppo territoriale del PIT/PPR attraverso la definizione dell'organizzazione generale del territorio del Parco e la sua articolazione in zone a diverso grado di protezione;
- c) le indicazioni della Sezione di programmazione (II) del PIP, costituiscono strumento di attuazione e declinazione alla scala locale della strategia di sviluppo territoriale del PIT/PPR, in forma coordinata e coerente con l'attuazione del Piano Regionale di sviluppo (PRS) e del Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER), definendo indicazioni e azioni per la formazione di progetti di paesaggio, dei programmi di sviluppo sostenibile locale e per la definizione della rete e dei nodi di fruizione e valorizzazione delle Alpi Apuane, delineando gli scenari e gli strumenti economici e finanziari per la loro realizzazione.

Il PIP, ai sensi dell'articolo 7 della LR 35/2015 e fermo restando le sovraordinate disposizioni del PIT/PPR in riferimento ai "Bacini estrattivi" (precedentemente richiamate), risulta altresì redatto in coerenza con i quadri conoscitivi e in conformità con i quadri propositivi del Piano Regionale Cave (PRC). In particolare recepisce e fa proprie le indagini di quadro conoscitivo ed assicura il rispetto della disciplina di piano (ed in particolare degli articoli 13, 14, 16, 18, 20 e 25) e delle determinazioni progettuali dello stesso PRC specificatamente riferite alle *"Aree Contigue di Cava"* (ACC), di cui agli articoli 1 e 14 della LR 65/1997. In particolare il PIP attraverso la disciplina operativa ed in particolare agli articoli 27, 28 e 29 delle Norme del piano e più in dettaglio nell'elaborato di quadro propositivo denominato *QP.3b "Parte operativa. Disciplina Aree Contigue e Aree contigue di cava"*:

- richiama ed esplicita le disposizioni concernenti i quantitativi minimi da destinarsi alla trasformazione in blocchi, lastre e affini, nonché quelle di monitoraggio delle produzioni di materiali per uso ornamentali, di cui agli articoli 13 e 14 della disciplina di piano del PRC;
- tiene conto e fa propria la stima dei fabbisogni relativamente alle tipologie di materiali ornamentali da estrarre di cui agli articoli 16 e 17 della disciplina di piano del PRC, assicurando al contempo la considerazione e il complessivo recepimento dei dati e delle informazioni ad essa propedeutiche contenute nel quadro conoscitivo dello stesso PRC;
- recepisce e fa diretto riferimento agli obiettivi di produzione sostenibile di cui all'articolo 18, nonché delle relative determinazioni di natura quantitativa riportate nelle Appendici "A" e "B" della disciplina del PRC, verificandone la fattibilità ed operabilità in relazione alla nuova perimetrazione delle "Aree contigue di cava" (ACC) operata dal PIP assicurandone l'attuazione programmata in ragione dell'arco temporale di validità ed efficacia dello stesso PRC e delle possibili sue successive variazioni ed integrazioni;
- fa riferimento e richiamata degli indirizzi specificatamente formulati per le "Aree contigue di cava" (ACC) individuate dal PIP delle Alpi Apuane, nonché di quelli concernenti le attività estrattive all'interno dei Bacini Estrattivi, di cui agli articoli 20 e 25 della disciplina del PRC, in forma complementare con la disciplina e le altre determinazioni del PIT/PPR precedentemente

richiamate.

Il PIP, seppure non espressamente richiamato dalle Linee Guida e nell'ambito delle attività preliminari e di avvio del procedimento di formazione, assicura infine il recepimento nel quadro conoscitivo (QC) e il rispetto nel quadro propositivo (QP) della disciplina della Pianificazione sovraordinata di Bacino Distrettuale (comprendenti le ex Autorità di Bacino Idrografico) e in particolare:

- *Piano di Gestione del rischio di Alluvioni (PGRA) del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, approvato con DPCM 27 ottobre 2016;*
- *Piani di bacino del fiume Serchio, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) e successive varianti generali concernenti la parte relativa alla pericolosità idraulica e la parte relativa alla pericolosità geomorfologica e da frana.*
- *Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) del Bacino del Fiume Magra, parte relativa alla pericolosità geomorfologica e da frana;*
- *Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) del Bacino Toscana Nord, parte relativa alla pericolosità geomorfologica e da frana.*

secondo quanto a tal fine disposto all'articolo 33 delle Norme del piano.

### - Valutazione di coerenza interna

Come descritto al precedente Paragrafo 2.3. l'Atto di avvio del procedimento del PIP ha individuato specifici obiettivi e azioni da perseguire attraverso questo nuovo strumento, come traduzione dei valori e degli elementi di criticità presenti nel territorio Apuano. Tali Obiettivi e azioni sono stati inseriti anche nell'Informativa alla Giunta Regionale e nello stesso Documento preliminare di VAS.

In particolare la relazione di avvio del procedimento ha individuato 3 Obiettivi generali e 24 Azioni, quest'ultime da considerare come obiettivi specifici associati a quelli generali.

Obiettivo della verifica di Coerenza interna, appositamente descritta all'elaborato "QV.1 Rapporto Ambientale (RA) di VAS" del "Quadro valutativo" (QV), ed in particolare al Capitolo 8 e a cui si rimanda per informazioni ed indicazioni di dettaglio, è stato quello di illustrare le risposte del progetto di PIP agli obiettivi generali e alle azioni/obiettivi specifici, descrivendo in dettaglio i contenuti di Quadro propositivo che assolvano a dette risposte assicurando complessivamente il perseguimento e la declinazione al dettaglio di scala proprio del piano di un'area protetta del sistema di obiettivi espressi in avvio del procedimento .

## 3.3. VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI ATTESI

Prendendo a riferimento quanto descritto al precedente Paragrafo 3.1 in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e di incidenza (VINCA), occorre considerare nello specifico che l'art. 21 della LR 10/2010 dispone tra l'altro che "... l'attività di valutazione è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani o programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione ...". Atal fine l'art. 24 della LR 10/2010 dispone che il "... il Rapporto Ambientale (RA) [...] contiene le informazioni di cui all'Allegato 2 [...], in particolare:

- a) *individua, descrive e valuta gli impatti significativi sull'ambiente, sul patrimonio culturale e paesaggistico e sulla salute derivanti dall'attuazione del piano o del programma;*
- b) *individua, descrive e valuta le ragionevoli alternative, alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma, [...];*
- c) *concorre alla definizione degli obiettivi e delle strategie del piano o del programma;*
- d) *indica i criteri di compatibilità ambientale, le misure previste per impedire, ridurre e compensare gli eventuali impatti negativi sull'ambiente, gli indicatori ambientali di riferimento e le modalità per il monitoraggio; [...] ..."*

L'Allegato 2 richiamato indica in particolare che "... le informazioni da fornire con i rapporti

- ambientali che devono accompagnare le proposte di piani e di programmi sottoposti a VAS [...], sono:*
- a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi;*
  - b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma;*
  - c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;*
  - d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, [...];*
  - e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi ed di ogni considerazione ambientale;*
  - f) possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori; devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi;*
  - g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma;*
  - h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste;*
  - i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano o del programma proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare;*
  - l) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.*

L'articolazione e la successione dei contenuti precedentemente elencati evidenziano come il RA, ma più in generale il processo di VAS, costituiscano lo strumento fondamentale entro cui descrivere, considerare, ponderare e quindi prefigurare gli effetti attesi con il PIP. In questo caso pertanto per informazioni ed indicazioni specifiche circa gli effetti attesi occorre in particolare rimandare agli specifici elaborati di natura valutativa prodotti ed in particolare al "*Rapporto ambientale*" (RA) di VAS (elaborato QV.1) per una disamina completa ed esaustiva, ovvero alla "*Sintesi non tecnica*" (elaborato QV.3) per una lettura più generale, sintetica e di natura interpretativa.

### **3.4. SISTEMA DI MONITORAGGIO**

Il "*Rapporto ambientale*" (RA) di VAS (elaborato QV.1), descritto al precedente Paragrafo 3.1 contiene, per la natura stessa del processo di valutazione ambientale e strategica (VAS), anche la definizione del "**Programma di monitoraggio**". In particolare il Capitolo 13 oltre ad inquadrare la tematica nel contesto legislativo e regolamentare di riferimento, considera e svolge la valutazione generale dello stato delle componenti ambientali, in termini di valenze e criticità e degli aspetti rilevanti a cui il PIP dovrà dare risposta, anche in riferimento alle prescrizioni normative degli strumenti di programmazione e pianificazione sovraordinata. Tale processo ha consentito una prima

individuazione degli indicatori di monitoraggio, utili non soltanto per descrivere lo stato delle componenti ambientali nell'ambito del territorio del parco, ma anche per verificare gli effetti del Piano integrato sull'ambiente e il grado di raggiungimento degli obiettivi perseguiti dal Piano stesso. In particolare, nella scelta degli indicatori, si è tenuto conto delle seguenti caratteristiche:

- *pertinenza*: attinenza dell'indicatore alle tematiche proposte negli obiettivi;
- *significatività*: capacità dell'indicatore di rappresentare in modo chiaro ed efficace le problematiche;
- *popolabilità*: disponibilità di dati per il calcolo dell'indicatore;
- *aggiornabilità*: possibilità di avere nuovi valori della stessa serie storica che permettano l'aggiornamento dell'indicatore;
- *rapporto costi-efficacia buono*: dispendio di risorse non eccessivo per il reperimento dei dati utili per la definizione dell'indicatore in rapporto all'informazione finale contenuta nell'indicatore medesimo;
- *massimo livello di dettaglio significativo*: possibilità di rappresentare la distribuzione spaziale dei valori dell'indicatore sul territorio utilizzando informazioni georeferenziate;
- *comunicabilità*: immediata comprensibilità da parte di un pubblico di tecnici e di non tecnici, semplicità di interpretazione e di rappresentazione mediante l'utilizzo di strumenti quali tabelle, grafici o mappe;
- *sensibilità alle azioni di piano*: in modo da registrare le variazioni significative delle componenti ambientali indotte dall'attuazione delle azioni di piano;
- *tempo di risposta sufficientemente breve*: in modo da riflettere i cambiamenti generati dalle azioni di piano; in caso contrario il riorientamento del piano potrebbe essere tardivo e dare origine a fenomeni di accumulo non trascurabili sul lungo periodo;
- *impronta spaziale*: in modo da rappresentare l'andamento nello spazio dei fenomeni cui si riferisce (qualora siano disponibili informazioni georeferenziate, per rendere chiaro il fenomeno si utilizzano delle mappe create con i GIS).

Sulla base dei suddetti elementi e contenuti il RA elabora e propone una matrice di sintesi del sistema di monitoraggio del PIP, mettendo in evidenza gli indicatori ritenuti più urgenti, significativi o rilevanti per il monitoraggio delle diverse componenti ambientali. Il modello definito con la matrice è costruito secondo il seguente modello logico prodotto per ogni singola componente ambientale considerata:

COMPONENTE AMBIENTALE					
Obiettivi di sostenibilità		Indicatori	DPSR	UM	Fonte/ Competenza
Macro obiettivi di sostenibilità	Obiettivi Specifici				

I diversi indicatori proposti tengono pertanto conto dei macro obiettivi e degli obiettivi specifici di sostenibilità indagati e rilevati nel processo di valutazione, definendo al contempo la caratterizzazione in relazione al modello DPSIR, l'unità di misura tendenzialmente da utilizzare, la fonte di riferimento e l'ente competente alla certificazione del dato.

### 3.5. ANALISI DI FATTIBILITA' FINANZIARIA

Secondo quanto disposto dagli articoli 1 e 20 della LR 1/2005 e come ulteriormente precisato dal regolamento di cui alla DPGR n. 15R/2019 (Regolamento di disciplina del processo di formazione, monitoraggio e valutazione degli strumenti di programmazione di competenza della Regione) l'analisi di fattibilità finanziaria "... concerne l'individuazione delle risorse finanziarie disponibili, sia di fonte

*regionale che derivanti da altra fonte, e dei costi da sostenere per l'attuazione delle azioni e degli interventi individuati dal piano o programma, sia di natura corrente che di investimento ...”.*

Il paragrafo 2.3 dell'Allegato C (Modello per l'elaborazione, il monitoraggio e la valutazione della proposta di piano) della Decisione di Giunta Regionale n. 52 del 15.9.2020 (Linee guida per la conformazione al PIT/PPR di piani di settore regionali) precisa al riguardo che nel piano/programma deve essere inserita una analisi di tipo finanziario basata sul rapporto fra costi delle diverse azioni e risorse complessivamente attivabili (pubbliche e private) o potenzialmente disponibili a determinate condizioni.

Sulla base di quanto precedentemente descritto per il PIP, stante la complessità dei temi e la significativa articolazione dello strumento di pianificazione (descritta al precedente paragrafo 2.3), è stata predisposta una specifica **“Relazione di coerenza e fattibilità finanziaria”**, comprendente anche una sintetica ricognizione delle risorse attivabili per l'attuazione del piano, a cui si rimanda per approfondimenti e informazioni di dettaglio.